

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

### REGIONI

#### S O M M A R I O

##### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 17.

**Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 18.

**Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico** Pag. 4

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 19.

**Disposizioni per l'allocazione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano** Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 20.

**Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.** ..... Pag. 7

##### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”»** ..... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 6.

**Modifica della denominazione ufficiale del Comune di Caderzone** ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 7.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Campodeno e Denno.** ..... Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 8.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)** ..... Pag. 16

##### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. 0198/Pres.

**Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624. Approvazione.** .... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2008, n. 0199/Pres.

**Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare** ..... Pag. 19



**REGIONE UMBRIA**

REGOLAMENTO REGIONALE 18 settembre 2008, n. 5.

**Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato) . . . . .** Pag. 21


**REGIONE MOLISE**

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 24.

**Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili. . . . .** Pag. 24

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 25.

**Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati. . . . .** Pag. 26



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 17.

### Nuove disposizioni in materia di incassi e di pagamenti della Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 27 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione persegue finalità di semplificazione e tracciabilità degli incassi e dei pagamenti, in base a criteri di trasparenza, economicità ed efficacia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove l'utilizzo dei mezzi e degli strumenti diversificati offerti dal sistema bancario o postale o derivanti dall'evoluzione tecnologica dei sistemi informativi.

Art. 2.

*Riscossione delle entrate*

1. Per la riscossione di tributi, sanzioni ed entrate patrimoniali o di altra natura, sono riconosciute forme di pagamento diversificate, anche mediante l'utilizzo di strumenti interbancari, elettronici o informatici.

2. L'effetto liberatorio dei pagamenti di cui al comma 1 si determina alla data della quietanza dimostrativa del pagamento o dell'addebito sul conto del debitore, cui spetta l'onere della relativa prova.

Art. 3.

*Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità e arrotondamento dei versamenti tributari*

1. Non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi di competenza della Regione, comprensivi di sanzioni o interessi, ovvero costituiti solo da sanzioni o interessi, qualora l'importo dovuto da ciascun debitore e per ciascun periodo d'imposta non sia superiore a euro 15.

2. Nei limiti di importo di cui al comma 1, non si effettua il rimborso dei tributi di competenza della Regione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai proventi delle tasse di concessione per l'esercizio della pesca di cui alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 (Istituzione di tasse di concessione per il rilascio delle licenze per l'esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d'Aosta).

4. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di entrate provvede agli adempimenti di cui al comma 1 e predisponde la cancellazione dal conto dei residui degli eventuali relativi crediti già accertati.

5. L'arrotondamento dei tributi di competenza della Regione è effettuato sulla somma finale che il contribuente deve versare, comprensiva di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali altre spese.

6. Non si procede alla riscossione di crediti della Regione aventi natura non tributaria, ad esclusione dei corrispettivi dovuti per servizi resi a pagamento, di importo pari o inferiore, per ciascun debitore, a euro 15.

7. Nei confronti del personale cessato dal servizio, la Regione non procede a rimborsi e non richiede la restituzione di somme per importi pari o inferiori a euro 15.

8. Per i crediti derivanti dall'applicazione di sanzioni amministrative che competono alla Regione, non si procede all'iscrizione a ruolo per importi pari o inferiori, per ciascuna sanzione, a euro 15.

9. La Regione può rinunciare alla riscossione di entrate di natura non tributaria, escluse quelle derivanti da corrispettivi per servizi resi a pagamento, anche per un importo superiore a euro 15 quando il costo delle operazioni di accertamento e riscossione, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima.

Art. 4.

*Riscossione rateale di entrate*

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie e dei debiti di natura tributaria, la Regione è autorizzata a concedere su richiesta del debitore, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione del debito, fino ad un massimo di sessanta rate mensili, purché l'importo della singola rata sia superiore a euro 15.

2. La rateizzazione è concessa subordinatamente all'addebito di interessi per il ritardato pagamento.

3. In caso di omesso pagamento della prima rata ovvero, successivamente alla prima, di due rate consecutive, il debitore decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto a pagare il debito residuo in unica soluzione, senza possibilità di ottenere una nuova rateizzazione.

Art. 5.

*Regolazione contabile tra debiti e crediti*

1. Qualora la Regione abbia, nei confronti del medesimo soggetto, un credito avente ad oggetto una somma di denaro e un debito avente ad oggetto il pagamento di contributi o l'assegnazione, ad altro titolo, di somme di denaro, entrambi liquidi ed esigibili, può essere disposta la compensazione legale dei debiti, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile, con conseguente regolazione contabile del pagamento dovuto dalla Regione mediante emissione di un titolo di spesa commutabile in ordinativo di incasso.

2. Qualora non si proceda ai sensi del comma 1, i pagamenti di somme di denaro non dovute in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive possono essere sospesi fino a quando il beneficiario che sia al contempo debitore di una somma di denaro nei confronti della Regione non abbia integralmente estinto il proprio debito.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai debiti che costituiscono oggetto di ricorsi amministrativi o giurisdizionali pendenti.

Art. 6.

*Pagamento delle spese*


1. La Giunta regionale può stabilire, con propria deliberazione, che non sia disposto il pagamento di somme dovute a titolo di contributi o erogazioni di importo pari o inferiore a euro 15. In tal caso, la struttura regionale competente in materia di gestione del bilancio provvede d'ufficio, su indicazione delle strutture regionali proponenti, alle conseguenti rettifiche contabili.

2. Il pagamento di somme dovute per prestazioni rese alla Regione può essere effettuato anche prima dell'inizio o nel corso della prestazione qualora ciò sia imposto dalla natura del contratto e, in ogni caso, qualora si tratti di contratti per adesione.

Art. 7.

*Pagamento di stipendi*

1. Il pagamento degli stipendi a carico del bilancio della Regione avviene, in via ordinaria, mediante accredito sul conto corrente bancario o postale indicato dal creditore ovvero mediante gli altri



mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.

Art. 8.

*Modalità di estinzione dei titoli di spesa*

1. I titoli di spesa sono estinti dal Tesoriere regionale secondo le modalità indicate nei titoli stessi.

2. L'estinzione si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei creditori ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

3. I pagamenti alle imprese, alle società e ai professionisti, dovuti per prestazioni fornite alla Regione, si effettuano in via esclusiva mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali indicati dal creditore ovvero mediante gli altri mezzi disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore.

4. Al fine di consentire che tutti i titoli di spesa siano estinti entro la chiusura dell'esercizio finanziario, il Tesoriere regionale è autorizzato a commutare d'ufficio, ove possibile, a far data dal 22 dicembre, i titoli di spesa non riscossi in contanti in assegni circolari non trasferibili o altri titoli equivalenti non trasferibili a favore delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare i titoli medesimi.

5. I titoli di spesa estinti ai sensi del comma 4 si considerano come titoli pagati ai fini del rendiconto generale della Regione.

6. Il Tesoriere regionale effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, la Regione emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Art. 9.

*Rapporti con la Tesoreria*

1. La Giunta regionale è autorizzata a regolare tutti i rapporti con la Tesoreria regionale concernenti modalità e condizioni di applicazione della presente legge.

Art. 10.

*Disposizioni finali e abrogazioni*

1. Gli importi di cui agli articoli 3, 4 e 6 possono essere periodicamente rideterminati con legge di bilancio.

2. Sono abrogati:

a) la legge regionale 20 giugno 1979, n. 42 (Norme relative all'estinzione dei titoli di spesa della Regione);

b) il comma 9 dell'art. 12 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0433

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 18.

**Interventi regionali per lo sviluppo dello sci nordico.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 22 del 27 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto*

1. In considerazione dell'importanza che la pratica dello sci nordico riveste per la Valle d'Aosta sia sotto l'aspetto sportivo sia sotto quello turistico, la Regione disciplina, con la presente legge, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare i tracciati e le dotazioni delle piste per la pratica dello sci nordico.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. I contributi sono concessi ai soggetti, pubblici o privati, gestori di piste per lo sci nordico ubicate nei comprensori valdostani.

Art. 3.

*Interventi ammessi a contributo*

1. I contributi sono concessi per i seguenti interventi:

- a) la realizzazione e l'adeguamento dei tracciati;
- b) l'acquisto e l'installazione di sistemi di innevamento programmato a servizio delle piste;
- c) l'acquisto di segnaletica;
- d) l'acquisto di veicoli battipista e di motoslitte, anche usati.

2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprendono i lavori e le opere edili, compresi gli impianti tecnici, le spese di progettazione, di appalto, di direzione lavori e di collaudo.

3. Sono ammesse a contributo unicamente le domande riferite a comprensori per i quali, nelle tre stagioni invernali precedenti, è stata garantita l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

Art. 4.

*Entità dei contributi*

1. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, nel rispetto della regola degli aiuti di Stato in regime *de minimis*, ai sensi della normativa comunitaria vigente.

Art. 5.

*Domande di intervento*

1. Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, di seguito denominata struttura competente, entro il 31 marzo di ogni anno, pena l'irricevibilità delle domande stesse.



2. Le domande devono essere redatte sulla base della modulistica predisposta dalla struttura competente e corredate della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura medesima.

3. Per l'acquisto della segnaletica di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), ai fini dell'ottenimento dei contributi, è necessaria la previa acquisizione del parere favorevole dell'Associazione dei gestori delle piste di fondo in ordine alla conformità alle tipologie di segnaletica stabilite per l'intero territorio regionale.

#### Art. 6.

##### *Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria provvisoria*

1. La struttura competente provvede:

a) all'istruttoria delle domande, valutando l'ammissibilità delle spese, le soluzioni tecniche proposte e gli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) alla predisposizione della graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri di priorità approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, tenuto conto che:

1) alle domande relative a comprensori presso i quali non è stato previsto il pagamento di un biglietto di accesso alle piste nelle due stagioni invernali precedenti è attribuita una priorità inferiore;

2) possono essere ammesse a contributo le maggiori spese relative ad investimenti già finanziati ai sensi della presente legge, qualora strettamente correlate all'intervento iniziale.

2. La struttura competente trasmette alla Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, le domande di cui all'art. 5 corredate della graduatoria provvisoria.

#### Art. 7.

##### *Concessione dei contributi*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva la graduatoria definitiva e concede i contributi nei limiti della disponibilità di bilancio, stabilendone il relativo ammontare.

2. Entro trenta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, la struttura competente comunica al richiedente l'accoglimento o la reiezione della domanda di contributo.

3. Nel caso in cui il beneficiario rinunci al contributo concesso, la Giunta regionale provvede alla revoca del medesimo e ammette a contributo, ove possibile e nei limiti delle risorse rese così disponibili, le ulteriori domande di intervento, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'art. 6.

#### Art. 8.

##### *Erogazione dei contributi*

1. I contributi sono erogati subordinatamente all'avvenuto rilascio della concessione edilizia, ove dovuta in relazione alla tipologia di intervento finanziato.

2. La struttura competente verifica l'effettiva esecuzione delle opere e la conformità dei relativi documenti di spesa, erogando quote del contributo concesso in relazione alle porzioni di intervento già effettuate.

#### Art. 9.

##### *Obblighi dei beneficiari*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti, salva motivata autorizzazione rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, a non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni finanziati per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di realizzazione degli interventi:

a) cinque anni per i beni mobili;

b) dieci anni, per i beni immobili e gli impianti.

2. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), i relativi acquisti devono essere effettuati entro un anno dalla data di concessione del contributo.

3. Per i beni di cui al comma 1, lettera b), gli interventi finanziati devono essere avviati entro due anni dalla data di concessione del contributo e ultimati entro il termine previsto dalla concessione edilizia ovvero, qualora non dovuta, entro quattro anni dalla data di concessione del contributo.

4. Per i beni di cui al comma 1, lettera a), nel caso di mutamento del soggetto gestore, prima dello scadere del quinquennio, il beneficiario è tenuto alla restituzione della quota non ammortizzata del contributo concesso.

5. I beneficiari sono altresì tenuti a garantire, per ognuna delle tre stagioni invernali successive alla concessione del contributo, l'apertura di almeno il 40 per cento delle piste, per una durata minima di sessanta giorni.

6. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo e l'obbligo in capo al beneficiario della sua restituzione con le modalità di cui all'art. 10. La revoca è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Restituzione del contributo*

1. In caso di revoca del contributo, il beneficiario deve restituire alla Regione, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme percepite, maggiorate degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 2.

2. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo e la data di avvenuta restituzione e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato del contributo.

3. La Giunta regionale, nel provvedimento di revoca, fissa le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.

4. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 1 comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altro contributo previsto dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

6. La revoca del contributo è altresì disposta qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari ai fini della concessione del contributo.

#### Art. 11.

##### *Controlli tecnici, contabili e amministrativi*

1. La struttura competente provvede ai controlli sugli interventi oggetto di contributo e sulla regolare destinazione delle agevolazioni concesse; a tale scopo, i beneficiari devono consentire l'accesso ai luoghi e alla documentazione necessaria all'effettuazione delle verifiche disposte.

2. In caso di accertate irregolarità, la struttura competente dispone la sospensione delle somme da erogare a titolo di contributo e procede, qualora ne ricorrano i presupposti, alla revoca e al recupero di quelle già erogate, secondo le modalità di cui all'art. 10.

#### Art. 12.

##### *Disposizione transitoria*

1. In sede di prima applicazione, le domande di concessione dei contributi di cui alla presente legge sono presentate entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento dirigenziale di cui all'art. 5, comma 2.

2. Per le tre stagioni invernali successive alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti minimi di apertura delle piste di cui agli articoli 3, comma 3, e 9, comma 5, sono dimezzati.



## Art. 13.

*Abrogazione*

1. La legge regionale 31 dicembre 1999, n. 45 (Nuove norme in materia di concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo), è abrogata.

## Art. 14.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in annui euro 800.000 a decorrere dall'anno 2008.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto B.2.1 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 15.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008

CAVERI

08R0434

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 19.

**Disposizioni per l'allocazione delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 3 giugno 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. La presente legge disciplina l'allocazione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e gli enti locali delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e catasto edilizio urbano, trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto

2007, n. 142 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in materia di catasto).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate da parte della Regione e degli enti locali, perseguendo le seguenti finalità:

a) promuovere l'equità fiscale attraverso la definizione di politiche adeguate di revisione degli estimi e del classamento, da attuare d'intesa con l'Amministrazione finanziaria statale;

b) integrare le funzioni catastali con le funzioni amministrative comunali in materia di procedimento edilizio, di tributi locali e di sistemi informativi territoriali;

c) valorizzare il tessuto organizzativo e gli strumenti dello sportello unico, di cui alla legge regionale 9 aprile 2003, n. 11 (Disposizioni concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi e l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive), ampliando la gamma dei servizi offerti;

d) sviluppare i servizi telematici edilizio-catastali integrati sia di tipo avanzato, rivolti ai professionisti del territorio, sia di base aperti ai cittadini;

e) garantire un efficace governo del territorio attraverso la creazione della Carta geografica unica regionale;

f) definire un percorso sostenibile ai fini della costruzione di un catasto probatorio.

## Art. 2.

*Allocazione delle funzioni*

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), in ragione del particolare contesto territoriale, demografico ed organizzativo regionale le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 142/2007 sono allocate nel modo seguente:

a) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 142/2007 sono esercitate dalla Regione;

b) le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 142/2007, concernenti l'utilizzazione degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano finalizzata a consentire l'accesso alle informazioni catastali, sono esercitate anche dai Comuni, sia in forma singola che associata.

2. Al fine di garantire, nel tempo, maggiore efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni trasferite, la Giunta regionale con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentito il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 3, può disporre il graduale trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera a), al Comune di Aosta e ai sensi dell'art. 83 della legge regionale n. 54/1998, agli altri Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane, le quali possono esercitare le funzioni trasferite anche in convenzione tra loro ai sensi dell'art. 104 della legge regionale n. 54/1998.

## Art. 3.


*Comitato di monitoraggio*

1. Al fine di monitorare lo stato di attuazione della presente legge, è istituito, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Comitato di monitoraggio, le cui attribuzioni e la cui composizione sono determinate dalla Giunta regionale, assicurando in ogni caso la partecipazione di rappresentanti del capoluogo regionale e degli altri enti locali, dell'Agenzia del territorio e degli ordini professionali interessati ai servizi catastali.

## Art. 4.

*Adempimenti attuativi*

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, adottata d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali per gli aspetti che interessano gli enti locali e sentito il Comitato di monitoraggio di cui all'art. 3, definisce i processi di servizio afferenti alle funzioni trasferite, individuando ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la struttura o



le strutture regionali competenti all'esercizio delle funzioni trasferite e assegna, in relazione al numero e alla consistenza dei processi di servizio trasferiti, il personale comandato in servizio nell'Agenzia del territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 142/2007, e le altre risorse strumentali ed organizzative date in uso gratuito.

Art. 5.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 350.000 per l'anno 2008 e in annui euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici: 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali), 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali), 2.1.5. (Programmi di informatizzazione di interesse regionale), 2.1.6.01. (Consulenze, incarichi e studi) e 3.2 (Altri oneri non ripartibili).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) per l'anno 2008 mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 350.000, a valere sull'accantonamento previsto al punto A.4. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) per gli anni 2009 e 2010 mediante l'iscrizione di una maggiore entrata di annui euro 1.500.000 sul capitolo di nuova istituzione (Diritti catastali e di scritturato) della parte entrata del bilancio pluriennale 2008-2010 derivante dall'introito dei tributi speciali catastali di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2009, ad eccezione degli articoli 3, 4 e 5.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008

CAVERI

08R0386

LEGGE REGIONALE 18 aprile 2008, n. 20.

**Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 29 del 15 luglio 2008)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione e definizioni*

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma primo, lettera h), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), la presente legge disciplina la concessione, la costruzione, la modifica e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone o di persone, cose e animali.

2. Sono considerate linee funiviarie quelle realizzate da uno o più impianti a fune adibiti al trasporto di persone o di persone, cose e animali, collegati in successione o in parallelo e funzionalmente interdipendenti, che usufruiscono di una o più funi, impiegate come vie di corsa, organi di trazione o organi portanti-traenti.

3. Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie ed in particolare quelle destinate al trasporto, con offerta indifferenziata, dei clienti degli alberghi o in generale di esercizi pubblici di tipo ricettivo, commerciale o sportivo, degli ospiti dei convitti, collegi e comunità in genere e degli allievi delle scuole di sci, ancorché in uso gratuito o gestite dai titolari dei rispettivi esercizi. Non sono, invece, considerate in servizio pubblico le linee funiviarie utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per assistenza medica, pubblica sicurezza o simili.

4. Sono considerati impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone gli impianti costituiti da vari componenti progettati, costruiti, assemblati e messi in servizio, al fine di fornire con offerta indifferenziata un servizio di trasporto di persone. In tali impianti, installati nel loro sito, le persone sono trasportate da veicoli oppure da dispositivi di traino, mossi o sospesi da funi disposte lungo il tracciato.

5. Ai fini della presente legge, si considerano impianti a fune:

a) le funicolari terrestri e gli altri impianti i cui veicoli sono portati da ruote o da altri dispositivi di sostegno e trainati da una o più funi;

b) le funivie, i cui veicoli sono portati e trainati da una o più funi, comprese le cabinovie e le seggiovie;

c) le sciovie, slittinovie e simili, che trainano mediante una fune gli utenti muniti di attrezzatura appropriata;

d) gli ascensori inclinati trainati mediante una o più funi e appartenenti alla categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), o facenti parte di un sistema di linee di cui all'art. 2, comma 2;

e) le tranvie a funi di tipo tradizionale.



## Art. 2.

*Categorie di linee e sistema di linee*

1. Le linee funiviarie sono suddivise in tre categorie:

a) la prima comprende le linee che da sole, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, costituiscono un collegamento fra strade o ferrovie e centri abitati o fra i centri abitati, realizzate mediante impianti dotati di veicoli chiusi, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la seconda comprende le linee realizzate mediante:

1) impianti a fune aerei o funicolari terrestri, come definiti dalla normativa tecnica di cui all'art. 33;

2) impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati qualora facciano parte di un sistema di linee;

c) la terza comprende le linee realizzate mediante impianti terrestri quali sciovie, slittinovie e simili e ascensori inclinati, che non rientrano nelle altre categorie.

2. Per sistema di linee si intende l'insieme di due o più linee finite o connesse fra di loro anche attraverso itinerari sciistici o turistici, destinate a servire e a valorizzare una o più zone sciistiche o turistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.

## Art. 3.

*Strumenti pianificatori*

1. Le linee funiviarie appartenenti alla prima categoria sono realizzate in conformità alla pianificazione regionale relativa al piano di bacino di traffico di cui all'art. 6 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea).

## Art. 4.

*Rapporto regionale per gli impianti a fune*

1. La struttura regionale competente in materia di impianti a fune, di seguito denominata struttura competente, predispone il rapporto regionale per gli impianti a fune.

2. Il rapporto regionale per gli impianti a fune:

a) analizza lo stato attuale del settore, dal punto di vista tecnico-economico, e ne individua le possibili linee di sviluppo;

b) individua le situazioni di criticità dei comprensori sciistici in relazione agli afflussi sugli impianti e sulle piste, mediante l'analisi delle frequentazioni e dei bilanci economici.

3. Il rapporto regionale per gli impianti a fune indica:

a) i dati relativi alle caratteristiche di ogni impianto;

b) i comprensori in cui sono raggruppati gli impianti a fune;

c) i dati dell'ultimo quinquennio relativi alla frequentazione dei comprensori e ai conti economici di gestione dei concessionari;

d) i comprensori o le parti di comprensorio che necessitano, per elevati afflussi sugli impianti e sulle piste, di un ampliamento, anche mediante la realizzazione di nuove linee, nonché gli impianti da realizzare, da mantenere in servizio, da potenziare o da smantellare.

4. Il rapporto regionale per gli impianti a fune, approvato con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale. I dati relativi alla frequentazione, alle caratteristiche degli impianti e ai bilanci economici delle società devono essere aggiornati annualmente, con le stesse modalità previste per la predisposizione del rapporto.

5. Una sezione del rapporto regionale per gli impianti a fune, contenente i dati di cui al comma 3, lettere a) e b), nonché i dati relativi alla frequentazione in forma aggregata, è resa disponibile al pubblico da parte della struttura competente.

## Capo II

## CONCESSIONE DI LINEE FUNIVIARIE

## Art. 5.

*Concessione per la costruzione e l'esercizio*

1. La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, destinate al trasporto in servizio pubblico di persone ovvero di persone, di cose e animali, sono subordinati a concessione per la costruzione e l'esercizio rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.

2. La concessione sostituisce ogni altro provvedimento autorizzatorio di competenza regionale ai fini della realizzazione della linea funiviaria e delle relative opere complementari, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 23 a 27 relativi all'espropriazione per pubblica utilità e all'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto. Per opere complementari si intendono le opere utili o necessarie alla completa e funzionale realizzazione e fruizione della linea, definite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, a parità di soluzioni proposte, le concessioni per nuove linee funiviarie sono assentite di preferenza, nell'ordine:

a) agli enti locali, singoli o associati;

b) ai consorzi fra concessionari;

c) alle società partecipate dalla Regione, dagli enti locali e dai loro enti strumentali.

4. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso di linee funiviarie relative ad impianti alla cui costruzione ed esercizio provvede direttamente la Regione. Nel caso in cui le linee relative agli impianti alla cui costruzione provvede direttamente la Regione siano date in esercizio a terzi, la disposizione di cui al comma 1 si applica solamente per quanto riguarda l'esercizio.

## Art. 6.

*Requisiti del richiedente*

1. La concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie può essere rilasciata ai soggetti che dimostrino:

a) che la società richiedente è iscritta al registro delle imprese e delle professioni, con oggetto sociale che riguardi anche l'organizzazione, costruzione e gestione di impianti a fune;

b) che l'interessato, vale a dire tutti i soci, in caso di società di persone, il titolare, in caso di ditta individuale, i soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, gli amministratori, per ogni altro tipo di società:

1) non è soggetto nei cui confronti pende un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia);


2) non è soggetto nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, oppure è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;

3) non è interdetto, inabilitato o dichiarato fallito e non è sottoposto a procedimenti fallimentari;

4) non ha violato il divieto di intestazione di cui all'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale);

5) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di sicurezza del trasporto e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché alle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;

6) non è soggetto nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo



8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui la concessione sia rilasciata a enti pubblici.

#### Art. 7.

##### *Presentazione della domanda*

1. Ai fini del rilascio della concessione, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 devono, inoltre, presentare la relativa domanda alla struttura competente, corredata:

a) della relazione illustrativa delle finalità della linea, in relazione all'ambito territoriale in cui è proposta;

b) del progetto per la concessione dell'impianto che realizza la linea, redatto in conformità a quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il progetto deve contenere, in particolare, la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del nuovo impianto, le planimetrie e i disegni schematici delle strutture di stazione, gli elaborati relativi agli attraversamenti, il calcolo della linea, il profilo e la planimetria della linea indicante con precisione l'ubicazione delle strutture funiviarie, le planimetrie e i disegni architettonici delle stazioni;

c) della documentazione tecnica illustrativa relativa alle opere complementari di cui all'art. 5, comma 2, se previste;

d) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di compatibilità con lo stato di dissesto in essere e con le caratteristiche geologico-geotecniche dell'area, nonché in materia di forestazione. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere, comprese quelle complementari, se previste;

e) delle relazioni contenenti gli elementi di giudizio in materia di pericolo di valanghe. Tali relazioni devono tenere conto degli interventi sul territorio previsti in fase di realizzazione delle opere ed illustrare le eventuali procedure di distacco artificiale previste;

f) della relazione che dimostri la validità della realizzazione dal punto di vista tecnico-economico, considerati anche i dati di frequentazione del comprensorio e dell'area specifica di ubicazione della nuova linea, i bilanci della società richiedente e la capacità delle piste servite dalla nuova linea.

2. Per gli impianti assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) può essere presentata alla struttura competente, contestualmente alla domanda di concessione, anche copia della richiesta di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 18 giugno 1999, n. 14 (Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale)), indirizzata alla struttura regionale competente in materia di VIA. In tale caso, le strutture regionali competenti in materia di impianti a fune e in materia di VIA provvedono a coordinare le relative istruttorie.

3. In caso di presentazione della domanda di concessione successivamente alla richiesta di VIA, la struttura competente verifica la conformità tra il progetto presentato per la VIA e quello per la concessione, facendo salvi i pareri già emessi nell'ambito della procedura di VIA.

4. Per gli impianti che abbiano già ottenuto una VIA positiva, la domanda deve indicare gli estremi della deliberazione sulla compatibilità ambientale e illustrare le eventuali varianti al progetto già approvato nell'ambito della procedura di VIA.

#### Art. 8.

##### *Istruttoria per il rilascio della concessione*

1. L'istruttoria per il rilascio della concessione è curata dalla struttura competente che provvede a:

a) verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e la documentazione allegata alla domanda;

b) acquisire i pareri degli enti locali interessati sulla compatibilità delle opere proposte con gli strumenti urbanistici vigenti;

c) promuovere l'adozione di provvedimenti e di pareri da parte delle strutture competenti in materia di piste da sci, assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione, nonché i provvedimenti e i pareri di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente;

d) promuovere l'adozione di pareri da parte della struttura competente in materia di aree naturali protette, ove la linea o le opere complementari interessino il territorio di tali aree;

e) effettuare i sopralluoghi eventualmente necessari.

2. La struttura competente esprime il proprio parere:

a) sull'idoneità tecnica della linea proposta ad assolvere alle finalità per cui è richiesta la concessione;

b) sul progetto per la concessione dell'impianto, ai fini della sicurezza e della conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33. A tale scopo, la struttura competente può richiedere il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri (Commissione FAT), istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, subordinando la conclusione del procedimento alla previa acquisizione del parere;

c) sulla categoria da attribuire alla linea, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 2.

3. La struttura competente istituisce una commissione composta da esperti appartenenti alla struttura regionale competente in materia di agevolazioni agli impianti a fune e alla società finanziaria regionale Finaosta S.p.a., al fine dell'espressione di un parere in merito alla fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa. Per l'espressione del parere la commissione si avvale del rapporto regionale per gli impianti a fune di cui all'art. 4.

4. I provvedimenti e i pareri di cui al presente articolo sono trasmessi alla struttura competente entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta ovvero dalla data in cui è stata acquisita l'eventuale documentazione aggiuntiva, presentata dal richiedente o resasi necessaria su richiesta delle strutture regionali o di ogni altra autorità eventualmente interessata o competente. Qualora siano necessari sopralluoghi, il termine è prorogato ad una data compatibile con le condizioni ambientali e stagionali che permettano un efficace svolgimento degli stessi.

5. Al fine di pervenire alla più semplice e rapida conclusione del procedimento, valutando unitariamente i diversi interessi pubblici coinvolti, la struttura competente può indire una conferenza di servizi, ai sensi del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i rappresentanti delle strutture regionali, degli enti locali, delle aree naturali protette e degli altri soggetti interessati; nell'ambito di tale conferenza, può essere sentito il richiedente la concessione.

6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura competente, dispone in merito alla concessione.

#### Art. 9.

##### *Deposito cauzionale*

1. Il rilascio della concessione è subordinato alla preconstituzione di un deposito cauzionale, a garanzia della regolare realizzazione della linea.

2. L'entità del deposito cauzionale è compresa tra un minimo di 2.500 e un massimo di 25.000 euro, in relazione alla tipologia dell'impianto.



## Art. 10.

*Rilascio e contenuto della concessione*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone il rilascio della concessione sulla base dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 8 e qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) la struttura competente abbia espresso parere favorevole in esito all'esame del progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b);
- b) la realizzazione della linea sia conforme agli strumenti urbanistici in vigore;
- c) le strutture regionali competenti in materia di assetto idrogeologico, valanghe, pianificazione territoriale, tutela dell'ambiente, tutela del paesaggio, forestazione abbiano espresso parere favorevole;
- d) sia stato espresso parere favorevole da parte della commissione di cui all'art. 8, comma 3.

## 2. Il provvedimento di concessione:

a) stabilisce la categoria di appartenenza della linea e le caratteristiche dell'impianto che la realizza, anche ai fini della valutazione di eventuali modifiche di cui all'art. 12, le modalità di esercizio, i periodi e, se del caso, gli orari di esercizio;

b) fissa il termine entro il quale il concessionario deve realizzare la linea, comprese le opere complementari, e ottenere l'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 29.

3. Nel provvedimento di concessione la Giunta regionale può imporre clausole e prescrizioni particolari, tenuto conto anche dei pareri acquisiti nel corso dell'istruttoria.

4. Il termine di cui al comma 2, lettera b), non può essere superiore a due anni per gli impianti aerei monofuni a collegamento permanente dei veicoli, per le sciovie, slittinovie e simili, e a tre anni per gli altri tipi di impianto. Tali termini possono essere prorogati dalla struttura competente in caso di rilascio di più concessioni allo stesso richiedente, previa presentazione di un programma di realizzazione dei relativi lavori, oppure dalla Giunta regionale per comprovati motivi di forza maggiore o per comprovate difficoltà realizzative.

5. La durata della concessione non può eccedere il periodo previsto di vita tecnica dell'impianto che realizza la linea.

6. La struttura competente comunica gli estremi della deliberazione di concessione alle altre strutture intervenute nel corso del procedimento, ai fini di quanto disposto all'art. 28, comma 9, nonché ai comuni territorialmente interessati, i quali se ne avvalgono per il rilascio della concessione edilizia.

7. La concessione per la costruzione e l'esercizio è, di norma, rilasciata al proprietario dell'impianto che realizza la linea. Qualora l'impianto sia realizzato con il concorso di finanziamenti, diretti o indiretti, di enti pubblici, la proprietà può appartenere al finanziatore, soggetto diverso rispetto al concessionario o al richiedente la concessione, fatta eccezione per il caso di impianto realizzato con il concorso di contributi in conto investimento, ove concessionario e proprietario dell'impianto coincidano.

## Art. 11.

*Diniego della concessione*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rilascio della concessione qualora non sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, ovvero quando ritenga che la realizzazione della linea sia in contrasto con gli interessi pubblici valutati nel corso dell'istruttoria.

## Art. 12.

*Modifiche della concessione*

1. La concessione può essere modificata qualora il concessionario proponga modifiche sostanziali alle caratteristiche della linea.

2. Nell'ambito dell'istruttoria per le modifiche sostanziali di cui al comma 1, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione alla natura delle modifiche proposte.

## Art. 13.

*Rinnovo della concessione*

1. La concessione può essere rinnovata su richiesta del concessionario, a seguito di domanda da inoltrare almeno un anno prima della scadenza della stessa, corredata della relazione sulle finalità della linea.

2. Nella domanda di rinnovo il concessionario può proporre modifiche delle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, allegando il relativo progetto, contenente la documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). In tal caso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 12, comma 2.

3. Nell'ambito dell'istruttoria per il rinnovo, la struttura competente provvede ad effettuare le verifiche e ad acquisire i provvedimenti e i pareri necessari, in relazione ai contenuti della domanda di rinnovo.

4. La Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il rinnovo della concessione, subordinandolo eventualmente alla realizzazione di ulteriori o diverse modifiche rispetto alle proposte avanzate in sede di domanda di rinnovo.

5. La deliberazione di rinnovo stabilisce la categoria di appartenenza della linea, fissa la durata della concessione nonché il termine per l'adempimento delle condizioni poste per il rinnovo e per l'esecuzione delle eventuali modifiche proposte o prescritte.

6. Ottenuto il rinnovo e nel caso in cui siano previste modifiche alle caratteristiche dell'impianto che realizza la linea, il concessionario deve presentare il progetto definitivo funiviario e esecutivo dell'infrastruttura. Per la realizzazione delle modifiche e il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio si osserva la procedura prevista dagli articoli 28 e 29.

7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nega il rinnovo della concessione quando non sussistano più, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di sicurezza sul territorio oppure quando ritenga che allo stesso ostino comprovate esigenze di interesse pubblico.

8. Nel caso in cui il concessionario non richieda il rinnovo della concessione, la Regione, qualora il relativo servizio non sia assicurato da altra linea o da un sistema di linee, può accordare la concessione ad altro soggetto oppure può assumere la gestione diretta dell'impianto, previa acquisizione dell'impianto stesso a prezzo di stima, valutato tenendo conto della percentuale di deprezzamento degli impianti e con deduzione dell'ammontare degli eventuali contributi già corrisposti o vincolati per operazioni finanziarie, rivalutati percentualmente alla data del termine della concessione.

9. Se la domanda di rinnovo non è presentata in tempo utile, ma comunque prima della scadenza della concessione, l'esercizio rimane sospeso a far data dalla scadenza della concessione stessa e fino al rilascio del rinnovo della concessione e dell'autorizzazione di cui all'art. 29, comma 8.

10. Qualora non siano state presentate domande di rinnovo della concessione e la Regione non ritenga di acquisire l'impianto, si applica quanto previsto dall'art. 19.

## Art. 14.

*Trasferimento della concessione e subconcessione*

1. La Giunta regionale, compatibilmente con l'interesse generale e con le finalità della concessione, può autorizzare il trasferimento della concessione ad altro soggetto, su richiesta motivata degli interessati e subordinatamente all'assunzione di tutti gli obblighi del concessionario originario da parte del nuovo richiedente. A tal fine, gli interessati presentano apposita richiesta di trasferimento della concessione alla struttura competente.

2. Fino all'emanazione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale e alla successiva presentazione alla struttura competente dell'atto di trasferimento, il concessionario originario rimane vincolato nei confronti della Regione per tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

3. Il concessionario, se soggetto pubblico, può affidare in subconcessione il solo esercizio dell'impianto che realizza la linea, previa autorizzazione della Giunta regionale. Nel caso in cui il concessionario sia un soggetto privato, la subconcessione all'esercizio è autorizzata dalla Giunta regionale solo qualora risulti opportuno salvaguardare l'interesse pubblico assicurato dalla linea.



4. La subconcessione di cui al comma 3 può essere affidata solo ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Art. 15.

*Cambio di categoria*

1. Qualora intervengano fatti tali da conferire alla linea caratteristiche diverse rispetto a quella assegnata, la Giunta regionale dispone, con propria deliberazione, il cambio di categoria, d'ufficio o su richiesta del concessionario. In tal caso, il concessionario presenta domanda alla struttura competente, accompagnata dalla relazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

Art. 16.

*Decadenza della concessione*

1. La decadenza della concessione è dichiarata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, qualora il concessionario:

a) non rispetti i termini di cui all'art. 10, comma 2, lettera b), previa diffida;

b) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;

c) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;

d) alieni la proprietà dell'impianto, salvo quanto previsto dagli articoli 10, comma 7, e 14;

e) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.

2. La decadenza della concessione consegue anche al caso di scioglimento, per qualsiasi causa, della società concessionaria.

3. La decadenza della concessione non comporta alcun indennizzo a favore del concessionario o dei suoi aventi causa.

4. Nel caso di decadenza, al titolare decaduto non può essere rilasciata una nuova concessione per la stessa linea.

Art. 17.

*Revoca della concessione*

1. La Giunta regionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca della concessione, determinando contestualmente l'importo dell'indennizzo dovuto.

Art. 18.

*Rinuncia della concessione*

1. In caso di rinuncia della concessione, il rinunciante deve darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La Giunta regionale, verificato che non vi siano motivi di pubblico interesse che ostino all'accoglimento della domanda di rinuncia, dispone in merito alla medesima.

2. In caso di accoglimento della domanda di rinuncia, al concessionario non spetta alcun indennizzo.

Art. 19.

*Restituzione in pristino dei terreni*

1. Nel caso di cessazione della concessione a qualsiasi titolo, il concessionario è obbligato a proprie spese alla restituzione in pristino, parziale o totale, del terreno su cui insistono le opere che realizzano la linea e le opere complementari, nonché all'asporto del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra destinazione di pubblica utilità. Per l'esecuzione delle predette attività, il concessionario concorda le modalità e i termini dei lavori con il comune su cui insistono le opere.

2. Qualora il concessionario non provveda alla restituzione in pristino entro diciotto mesi o entro i termini specificatamente definiti con deliberazione della Giunta regionale, all'esecuzione provvede direttamente la Regione e le relative spese sono poste a carico del concessionario.

Art. 20.

*Tariffe e orari*

1. Le tariffe delle linee di prima categoria sono stabilite dalla Giunta regionale secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 29/1997.

2. La Regione promuove appositi accordi tra i concessionari per l'emissione di titoli di viaggio integrati e cumulativi.

3. La struttura competente vigila sul rispetto delle modalità di esercizio, dei periodi e, se del caso, degli orari di esercizio e ne approva eventuali modifiche, avuto riguardo alle finalità per cui è stata concessa la linea.

4. È fatto obbligo al concessionario di esporre ben visibili per il pubblico le tariffe di trasporto, gli orari di servizio e le norme alle quali debbono attenersi i viaggiatori.

5. Il concessionario è tenuto al trasporto di cose e animali secondo i limiti e le modalità stabiliti nel regolamento di esercizio di ogni singolo impianto. Durante il periodo di esercizio, il concessionario può sospendere il servizio per cause di forza maggiore o per cause tecniche che impediscano il regolare funzionamento degli impianti a fune, dandone, in quest'ultimo caso, immediata comunicazione alla struttura competente. La sospensione del servizio per altre cause, in particolare qualora sia evidente una sproporzione tra oneri di esercizio e frequentazione attesa, deve essere autorizzata dalla struttura competente.

Art. 21.

*Assicurazioni*

1. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esistenza di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, derivante da sinistri e da danni arrecati, per fatto proprio del concessionario, dei dipendenti o del personale avente funzioni di ispezione, di controllo, di manutenzione o di soccorso, alle persone e alle cose trasportate e a persone e cose terze. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i massimali della copertura assicurativa, nonché le modalità di accertamento della sua validità.

2. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa, la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il concessionario non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale dispone la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 16.

Art. 22.

*Domande di concessione concorrenti*

1. Sono finitime le linee che si dipartono dalle stazioni di altre linee già concesse o dalle loro vicinanze, oppure che risultino parallele o intersecanti altre linee.

2. Sono interferenti le linee che servono sostanzialmente alle stesse finalità di trasporto, che hanno le medesime fonti di traffico e che realizzano un'importante e diretta integrazione di esercizio.

3. Due o più domande di concessione per linee interferenti fra loro o finitime sono considerate concorrenti, qualora presentate contemporaneamente o comunque prima della conclusione di uno dei procedimenti di concessione. Le domande di concessione concorrenti devono essere esaminate comparativamente e contemporaneamente.



*Capo III*

## ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

## Art. 23.

*Disposizioni applicabili*

1. Ai fini della costruzione e dell'esercizio di linee funiviarie, il procedimento per l'espropriazione o per la costituzione di servitù è avviato, di norma, dopo l'esito negativo delle trattative tra il richiedente la concessione e il proprietario del bene.

2. Nel caso di cui al comma 1, per l'espropriazione di beni immobili e per la costituzione in via coattiva di diritti su beni immobili, da dichiararsi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 24, e per quanto non previsto nel presente capo, si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

## Art. 24.

*Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità*

1. La deliberazione della Giunta regionale che rilasci la concessione di linee di prima e seconda categoria costituisce ad ogni effetto dichiarazione di pubblica utilità. Per le richieste di concessione presentate dai comuni, singolarmente o in forma associata, o da società controllate da enti o soggetti pubblici, la dichiarazione di pubblica utilità può essere riconosciuta anche per le linee di terza categoria.

2. La dichiarazione di pubblica utilità vale per tutti i lavori e impianti necessari per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie, comprese le opere complementari di cui all'art. 5, comma 2, e compreso, in particolare, l'allacciamento delle stazioni, mediante condutture elettriche aeree o sotterranee, alla più vicina linea di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica.

3. Le opere previste nei progetti approvati e concernenti linee di pubblica utilità sono urgenti ed indifferibili ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

## Art. 25.

*Oggetto dell'espropriazione*

1. Nei casi di cui all'art. 24, il richiedente la concessione o il concessionario possono ottenere in via coattiva la titolarità dei seguenti diritti reali:

a) la proprietà delle aree necessarie alla costruzione delle stazioni, con eventuale locale di ricovero d'emergenza e degli accessi alle stazioni dalle pubbliche vie;

b) la proprietà delle aree limitrofe alle stazioni e destinate a parcheggi necessari ad integrare le finalità dell'impianto;

c) la servitù sulle aree su cui insistono i sostegni dell'impianto;

d) la servitù aerea, consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il personale di sorveglianza e, infine, nell'obbligo imposto al proprietario del fondo servente di consentire l'adattamento del profilo necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti dalla normativa tecnica di cui all'art. 33, per la costruzione e l'esercizio del tipo di linea concessa;

e) la servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di sciovie;

f) le servitù di elettrodotto interrato o aereo, consistenti nel diritto di realizzare il razionale allacciamento dell'impianto e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica, nonché il diritto di collegare le stazioni e i sostegni dell'impianto mediante linee elettriche e di segnalazione;

g) la servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto a fune;

h) le eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari;

i) le eventuali altre servitù ritenute necessarie per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

2. La costituzione o la modificazione dei diritti reali di cui al comma 1 possono derivare da modifiche all'impianto, alle stazioni, ai parcheggi e alle linee elettriche, purché le stesse siano necessarie ad integrare le finalità della linea.

## Art. 26.

*Retrocessione dei beni espropriati*

1. Successivamente all'estinzione della concessione, il proprietario dei beni espropriati può chiedere la loro retrocessione, corrispondendo al cessato concessionario un indennizzo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di espropri. Tale facoltà può essere esercitata non prima di un anno e non oltre cinque anni dall'estinzione per qualsiasi titolo della concessione. Per la retrocessione dei beni concretamente utilizzati per l'esecuzione dell'opera si applica la normativa vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità.

2. I diritti di servitù si intendono costituiti per un periodo di tempo superiore di diciotto mesi alla durata della concessione, anche al fine di consentire la restituzione in pristino dei terreni di cui all'art. 19.

3. In caso di decadenza, revoca o rinuncia della concessione e sempreché non si addivenga all'assenso di nuove concessioni, il proprietario del fondo servente può ottenere, dopo diciotto mesi dal relativo provvedimento, la liberazione dalle servitù.

4. I terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari, al momento dell'estinzione del diritto, nelle condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni dovute all'uso specifico.

## Art. 27.

*Accesso ai fondi su cui sono realizzate le opere*

1. Il richiedente la concessione per una linea funiviaria ha diritto di introdursi sui fondi privati per compiere le opportune rilevazioni, eventualmente assistito da propri collaboratori, previo avviso al proprietario del bene o al suo possessore, se noti. Nell'avviso, trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di ogni singolo accesso, sono indicate le generalità delle persone che possono accedere alle proprietà private per le finalità di cui al presente articolo.

*Capo IV*

## PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA

## Art. 28.

*Progetto e costruzione dell'impianto*

1. Ottenuta la concessione della linea, sulla base del progetto di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), il concessionario trasmette alla struttura competente il progetto definitivo funiviario e il progetto esecutivo dell'infrastruttura, redatti in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33.

2. La struttura competente può chiedere il parere della Commissione FAT, nel caso di impianti totalmente o parzialmente innovativi, di progetti di particolare complessità tecnica oppure qualora siano richieste deroghe alla normativa tecnica ai sensi dell'art. 33, comma 2.

3. Qualora l'esito dell'esame del progetto sia positivo, la struttura competente provvede ad approvarlo.

4. L'approvazione del progetto può essere subordinata all'ottemperanza a specifiche prescrizioni e comporta l'autorizzazione all'inizio dei lavori di costruzione dell'impianto, previa segnalazione alle autorità competenti in materia di navigazione aerea.

5. La struttura competente, qualora si presentino situazioni di particolare urgenza in relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare e alla loro dislocazione sul territorio, può rilasciare, limitatamente alle opere di infrastruttura, su richiesta del concessionario e sulla base di un



progetto parziale, prima dell'approvazione del progetto definitivo funiviario e del progetto esecutivo dell'infrastruttura, l'autorizzazione parziale per l'inizio dei corrispondenti lavori. Nella richiesta, il concessionario deve impegnarsi a proprie spese a demolire o modificare i lavori già eseguiti, qualora ciò risulti necessario per ottemperare alle eventuali prescrizioni conseguenti al successivo esame del progetto completo.

6. I lavori di costruzione devono essere eseguiti in conformità al progetto approvato e sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori devono essere previamente comunicati alla struttura competente.

7. La struttura competente può disporre controlli e verifiche in merito alla rispondenza della costruzione dell'impianto al progetto approvato e alla normativa tecnica di cui all'art. 33. Qualora siano constatate gravi difformità nella costruzione dell'impianto o ripetute violazioni di legge o di regolamento, la struttura competente può ordinare l'immediata sospensione dei lavori fino al ripristino della regolarità dei medesimi.

8. I controlli effettuati da parte della struttura competente non esonerano il progettista, le ditte costruttrici e il direttore dei lavori dalle responsabilità che agli stessi competono ai sensi della normativa vigente.

9. Le strutture intervenute nel corso del procedimento di rilascio, di modifica o di rinnovo della concessione possono disporre propri controlli per verificare l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nei pareri da loro espressi. Qualora siano constatate irregolarità che impongono, secondo le leggi di settore, la sospensione dei lavori di costruzione dell'impianto o altri provvedimenti comunque incidenti sui lavori stessi, le predette strutture danno comunicazione dei provvedimenti assunti alla struttura competente.

#### Art. 29.

##### *Collaudo funzionale e autorizzazione all'esercizio*

1. Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra alla struttura competente la domanda per la visita di collaudo funzionale dell'impianto, controfirmata dal direttore dei lavori, corredandola della documentazione tecnica e della dichiarazione attestanti l'ultimazione dei lavori e la regolare esecuzione dell'opera.

2. La commissione di collaudo, nominata dal dirigente della struttura competente, è composta da almeno due ingegneri esperti nel settore funiviario, eventualmente coadiuvati da un tecnico diplomato con funzioni di segretario, scelti, di norma, tra i funzionari appartenenti alla medesima struttura. Tale commissione può essere composta anche da un solo ingegnere, eventualmente coadiuvato da un tecnico diplomato, per il collaudo di scivvie.

3. Per impianti complessi o innovativi o qualora sul progetto sia stato richiesto e ottenuto il parere della Commissione FAT, possono essere chiamati a far parte della commissione di collaudo esperti nel settore funiviario o membri della Commissione FAT, con esperienza specifica sul tipo di impianto da collaudare o sulle eventuali nuove soluzioni tecnologiche adottate.

4. Il collaudo funzionale è, inoltre, effettuato in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.

5. Durante la visita di collaudo funzionale, la commissione accerta la sussistenza delle condizioni affinché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità, in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33. Alle operazioni di collaudo partecipano il direttore dei lavori, la ditta costruttrice delle parti principali, il titolare della concessione e, se del caso, il progettista.

6. La commissione di collaudo redige un verbale di collaudo che ne certifica l'esito e eventualmente impartisce prescrizioni alle quali il concessionario deve ottemperare entro il termine stabilito. Tale verbale può, inoltre, contenere eventuali prescrizioni particolari cui il concessionario deve attenersi durante l'esercizio.

7. Ad avvenuto collaudo funzionale e ai fini della successiva autorizzazione dell'impianto al pubblico esercizio, la struttura competente:

a) verifica l'ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto e di collaudo funzionale;

b) rilascia il proprio assenso alla nomina del direttore di esercizio e del capo servizio;

c) approva il regolamento di esercizio, il piano di soccorso e lo schema del registro giornale;

d) accerta il favorevole esito del periodo di preesercizio, in conformità alla normativa tecnica di cui all'art. 33;

e) verifica la sussistenza della copertura assicurativa di cui all'art. 21, comma 1.

8. Il dirigente della struttura competente, previa visione del verbale della visita di collaudo ed effettuati gli adempimenti previsti al comma 7, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio.

9. L'autorizzazione all'esercizio è, inoltre, rilasciata a seguito di collaudo funzionale favorevole, eseguito in occasione di rilevanti interventi di modifica o di manutenzione e controllo dell'impianto.

10. L'autorizzazione all'esercizio decade in caso di estinzione a qualsiasi titolo della concessione.

#### Art. 30.

##### *Disposizioni per l'esercizio*

1. L'esercizio degli impianti a fune deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge, dalle disposizioni statali vigenti in materia e secondo le prescrizioni di esercizio approvate dalla struttura competente.

2. Per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, ad ogni impianto devono essere preposti il direttore di esercizio, il capo servizio e il personale necessario alla conduzione dell'impianto, le cui mansioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per poter svolgere le proprie funzioni, il personale di cui al comma 2 deve possedere adeguati requisiti tecnico-professionali, fisici e morali e deve superare un apposito esame atto a verificarne le capacità professionali e operative. I requisiti, le modalità di accertamento e di attestazione delle capacità professionali e operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

4. La Regione collabora ad iniziative per la formazione professionale del personale di cui al comma 2, con particolare riferimento alla preparazione all'esame di accertamento delle capacità professionali e operative.

#### Art. 31.

##### *Sorveglianza tecnica sull'impianto e revisioni periodiche*

1. Le funzioni di sorveglianza tecnica sull'impianto sono esercitate da personale della struttura competente. In particolare, la struttura competente dispone ispezioni e accertamenti atti a verificare l'ottemperanza alle disposizioni di legge e di regolamento e alle condizioni poste dall'atto di concessione e dall'autorizzazione all'esercizio, nonché l'osservanza dei periodi, delle modalità di esercizio e, se del caso, degli orari.

2. Per esigenze di servizio hanno diritto alla libera circolazione sugli impianti a fune:

a) i dipendenti regionali della struttura competente in servizio di sorveglianza e di controllo e i membri della Commissione FAT, muniti di apposita tessera di servizio;

b) i soggetti individuati da specifiche disposizioni statali e regionali.

3. La struttura competente, previa comunicazione agli interessati, può ordinare in qualsiasi momento la sospensione dell'esercizio qualora siano accertate violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio. In tal caso, la ripresa dell'esercizio deve essere espressamente autorizzata dalla struttura competente.

#### Art. 32.

##### *Oneri di collaudo*

1. Gli oneri del collaudo funzionale di cui all'art. 29 sono a carico del concessionario. L'ammontare degli onorari di collaudo spettanti ai collaudatori dipendenti della Regione è stabilito sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva.



## Art. 33.

*Rinvio*

1. Per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune si applica la normativa tecnica emanata dallo Stato, salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni di legge e di regolamento adottate dalla Regione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 79/1998.

2. La struttura competente, su richiesta del concessionario o dei progettisti, può concedere deroghe alla normativa tecnica emanata dallo Stato non avente carattere regolamentare.

*Capo V*

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

## Art. 34.

*Statistica*

1. I concessionari sono tenuti a fornire i dati statistici richiesti dalla struttura competente.

## Art. 35.

*Sanzioni amministrative*

1. Chiunque costruisce, anche parzialmente, modifica oppure sostituisce un impianto a fune in servizio pubblico, senza l'autorizzazione per l'inizio dei lavori rilasciata dalla struttura competente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 1.095 a euro 2.190. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettui l'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico senza l'autorizzazione all'esercizio rilasciata dalla struttura competente.

2. Il mancato assolvimento degli obblighi di nomina del direttore di esercizio e del capo servizio da parte del titolare della concessione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 723 a euro 2.190.

3. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla sicurezza dell'impianto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 547 a euro 2.190.

4. Chiunque, nell'esercizio di una linea funiviaria in servizio pubblico, non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento relative alla regolarità dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 217 a euro 1.968.

5. Chiunque non rispetti le disposizioni di legge o di regolamento in merito ai tempi e alle modalità previste per la comunicazione degli incidenti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 109 a euro 328.

6. I viaggiatori che accedono irregolarmente agli impianti e risultano sprovvisti di titolo di viaggio sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 51 a euro 154. Coloro che cedono, alterano o contraffanno il titolo di viaggio o che trasgrediscono alle norme contenute nel regolamento di esercizio ed affisse alla partenza di ogni impianto sono soggetti al ritiro del titolo di viaggio e alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro da euro 96 a euro 288.

7. Nel caso in cui la struttura competente ravvisi violazioni alle disposizioni contenute nella direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, si applicano le sanzioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 (Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio).

8. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate.

9. All'accertamento delle infrazioni in ambito funiviario provvede il personale della struttura competente. L'irrogazione delle sanzioni spetta al Presidente della Regione, sulla base delle contestazioni effettuate dal personale predetto.

10. L'accertamento delle infrazioni di cui al comma 6, concernenti il comportamento, gli obblighi e le responsabilità degli utenti degli impianti, spetta anche al personale delle società concessionarie, al quale è stata attribuita singolarmente, con decreto del Presidente della Regione, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

## Art. 36.

*Pubblicità sugli impianti*

1. Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione attiva del viaggiatore alle operazioni di imbarco, sbarco e viaggio, nonché l'attenzione del viaggiatore circa le disposizioni relative al comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, è vietato apporre pubblicità nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli impianti a fune.

*Capo VI*

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

## Art. 37.

*Disposizioni abrogative, transitorie e finali*

1. Sono abrogati:

a) il capo III e i commi 5 e 6 dell'art. 68 della legge regionale n. 29/1997;

b) i commi 8, 9 e 14 dell'art. 14 della legge regionale n. 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);

c) il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni).

2. I commi 8, 9 e 10 dell'art. 50 della legge regionale n. 29/1997, relativi al contributo di sorveglianza annuale, sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2009.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i concessionari propongono alla struttura competente la categoria di appartenenza per ciascuna linea, in conformità all'art. 2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione delle linee non classificate ad una delle categorie medesime. In caso di mancata presentazione della proposta, l'assegnazione della categoria è stabilita d'ufficio.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 non si applicano per le domande per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata avviata, ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 29/1997, l'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione per la costruzione e l'esercizio di linee funiviarie.

5. Nelle more dell'emanazione della nuova normativa emanata dallo Stato in merito all'esercizio, gli impianti aerei ad ammortamento fisso che giungono alla scadenza di revisione generale entro il 28 febbraio 2009 possono godere della proroga di un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri), a condizione che sia effettuato quanto previsto dal paragrafo 4 delle norme regolamentari del citato decreto ministeriale trasporti e quanto disposto dalla struttura competente.



## Art. 38.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'art. 32 è determinato in euro 16.000 per l'anno 2008 e annui euro 32.000 a decorrere dall'anno 2009.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010 nell'obiettivo programmatico 1.2.1. (Personale per il funzionamento dei servizi regionali).

3. La minore entrata sul capitolo 7300 della parte entrata del bilancio regionale, derivante dall'applicazione dell'art. 37, comma 2, è determinata in annui euro 48.000 a decorrere dal 2009.

4. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 e della minore entrata di cui al comma 3 si provvede mediante la riduzione per pari importi degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. (Interventi promozionali per il turismo), al capitolo 64811 (Contributi finalizzati allo sviluppo e alla riqualificazione degli impianti a fune, nonché di infrastrutture e dotazioni connesse).

5. Il gettito derivante dalle sanzioni di cui all'art. 35 è introitato nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

6. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 18 aprile 2008

CAVERI

(Omissis)

08R0444

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2008, n. 4.

**Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 “Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 29/I-II del 15 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa*

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, prima dell'ultimo periodo, è inserito il seguente: «Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l'indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella in vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all'indice

ISTAT fino al 1° gennaio dell'anno in cui decorre la corresponsione dell'assegno.».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 le parole «alla misura dell'indennità consiliare netta tempo per tempo vigente» sono sostituite dalle parole «al trattamento economico netto del Consigliere».

3. Dopo il comma 11 dell'art. 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è inserito il seguente comma:

«11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all'art. 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall'appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato ad emanare il relativo regolamento.».

## Art. 2.

*Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature*

1. L'art. 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall'art. 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente: Art. 4-ter — (Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature).

1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.

2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all'art. 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell'indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico fondo. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.

3. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessa dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione come prevista dal comma 2.

4. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:


a) restituzione dell'intero montante come determinato dal comma 2;

b) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall'ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.

5. L'Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.

6. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell'acquisizione del diritto all'erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.

7. Il contributo obbligatorio di cui all'art. 4, comma 6 costituisce il «fondo indennità» amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all'art. 5. L'erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l'onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.».



Art. 3.

*Norma transitoria*

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall'indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.»

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 30 giugno 2008

DELLAI

**08R0634**

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 6.

**Modifica della denominazione ufficiale del Comune di Caderzone.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n.40 del 30 settembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La denominazione del comune di «Caderzone» è modificata in quella di «Caderzone Terme».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 settembre 2008

DELLAI

**08R0635**

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 7.

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Campodenno e Denno.**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige* n. 40/I-II del 30 settembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Le circoscrizioni territoriali dei Comuni di Campodenno e di Denno sono modificate secondo le risultanze di cui alla allegata cartografia, accertato che si tratta di territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti e si sono verificate le condizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1978, n. 5.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge si procederà alla rideterminazione dei confini tra i due Comuni di Campodenno e di Denno sulla base della allegata cartografia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 settembre 2008

DELLAI

(Omissis).

**08R0636**

LEGGE REGIONALE 19 settembre 2008, n. 8.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed interazioni concernente «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe»*

All'art. 8 della legge regionale n. 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Nel caso in cui la persona iscritta o pensionata risulti titolare di pensione diretta derivante da contribuzione obbligatoria, può rinunciare all'assicurazione regionale ai sensi dell'art. 5-bis, ovvero optare per la riduzione della pensione regionale di un importo pari



all'ammontare dell'altra pensione. In tale ultima ipotesi non è prevista la facoltà di riscatto di cui all'art. 7-bis».

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale n. 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale»*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 27 febbraio 1997, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Agli appalti conferiti dal Centro pensioni complementari regionali si applicano, in quanto compatibili con la natura dell'organismo di diritto pubblico, le norme richiamate dall'art. 2 della legge regionale n. 22 luglio 2002, n. 2 concernente "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria).»».

2. All'art. 5 della legge regionale n. 3/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Regione può affidare in convenzione la riscossione dei contributi destinati ai Fondi pensione costituiti su base territoriale regionale, ovvero ai fondi pensione da essa gestiti, istituiti o promossi, all'Agenzia delle entrate che vi provvede mediante il sistema dei versamenti unitari di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché alle Province Autonome che possono provvedere anche tramite i propri organismi o soggetti idonei. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione del presente comma, in particolare per l'attribuzione delle entrate a ciascun fondo e per la corresponsione dei rimborsi e delle somme spettanti ai soggetti incaricati dell'attività di riscossione. ».

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale n. 23 maggio 2008, n. 3 concernente «Modifiche alle leggi regionali in materia di pacchetto famiglia e previdenza sociale»*

1. All'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 23 maggio 2008, n. 3, le parole «di cui agli artt. 1, 2 e 4» sono sostituite dalle parole «di cui agli articoli 2 e 4» con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Art. 4.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 23 maggio 2008, n. 3, la disposizione di cui all'art. 1 si applica alle pensioni concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 18 febbraio 2005, n. 1.

2. Il/La Presidente della Regione è autorizzato/a a coordinare, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, le disposizioni contenute nella presente legge con quelle contenute nelle leggi regionali 28 febbraio 1993, n.3, 21 settembre 2005, n. 7 e 27 febbraio 1997, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 19 settembre 2008

DELLAI

08R0637

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2008, n. 0198/Pres.

**Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624. Approvazione.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge quadro in materia di formazione professionale) così come recepita dalla legge regionale n. 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento regionale in materia di formazione professionale);

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) che, all'art. 28, stabilisce che, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, il diritto - dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 è assolto anche mediante i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo - quadro stipulato in data 19 giugno 2003 in sede di conferenza unificata Stato-Regioni;

Vista, altresì, la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che all'art. 1, commi 622 e 624, stabilisce che le strutture che realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo n. 226/2005 devono essere accreditate dalle regioni sulla base di criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la conferenza unificata;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 29 novembre 2007 contenente la decisione di procedere ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 3, comma 3, in considerazione dell'urgenza dell'argomento pur non essendo stata raggiunta un'intesa sul testo del provvedimento in sede di conferenza unificata;

Visto il decreto interministeriale emanato in data 29 novembre 2007 dal Ministero della pubblica istruzione e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che detta i criteri di accreditamento delle strutture formative che, nell'ambito delle singole regioni, progettano e realizzano i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo n. 226/2005 finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'articolo comma 622 della legge n. 296/2006;

Ravvisata la necessità di adottare un regolamento di attuazione della normativa sopra citata; Evidenziato che la commissione regionale per la formazione professionale è stata interpellata con procedura scritta e che nei termini fissati non sono pervenute osservazioni di carattere negativo; Vista la deliberazione della giunta regionale 31 luglio 2008, n. 1493 con la quale la giunta medesima ha approvato il «Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto della Regione;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624» nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

visto: IL PRESIDENTE: TONDO



**Regolamento per l'accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che concorrono all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 622 e 624.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), art. 1, commi 622 e 624 e in conformità con quanto previsto dal decreto interministeriale del 29 novembre 2007 emanato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, detta i criteri di accreditamento delle sedi operative degli enti formativi che nella regione Friuli-Venezia Giulia - di seguito denominata Regione - svolgono attività di formazione professionale sostenuta da contributi pubblici gestiti dalla direzione centrale competente in materia di formazione professionale e finalizzata a consentire l'adempimento dell'obbligo di istruzione anche nell'ambito dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di durata triennale di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:

*a)* per direzione competente si intende la direzione centrale competente in materia di formazione professionale finalizzata all'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

*b)* per servizio competente si intende il servizio competente in materia di accreditamento degli enti di formazione professionale.

Art. 3.

*Destinatari dell'accreditamento*

1. Sono tenuti all'accreditamento disciplinato dal presente regolamento gli enti formativi già accreditati nella macrotipologia A (obbligo formativo) ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/ Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni, che intendono concorrere alla realizzazione dei percorsi finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 4.

*Requisiti di accreditamento*

1. Ai fini dell'accreditamento disciplinato dal presente regolamento, l'ente deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

*a)* non perseguire fini di lucro ed offrire servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai diciotto anni di età;

*b)* disporre di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani fino ai diciotto anni di età i saperi e le competenze previsti dal regolamento di cui all'art. 1, comma 622 della legge n. 296/2006, adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

*c)* applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento;

*d)* prevedere, in relazione ai saperi ed alle competenze individuate dal regolamento di cui alla lettera *b)*, l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore. In via transitoria, gli enti possono avvalersi di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza, o, almeno, di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza quinquennale. L'esperienza richiesta deve essere acquisita nell'insegnamento delle competenze di base nell'ambito della prima formazione ivi comprese quelle maturate nei percorsi sperimentali di cui all'accordo-quadro sottoscritto in sede di conferenza unificata del 19 giugno 2003;

*e)* prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento finalizzate a favorire il successo formativo;

*f)* garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento;

*g)* essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino ai diciotto anni d'età.

Art. 5.

*Dimostrazione dei requisiti di accreditamento*

1. Il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, si intende dimostrato nel caso in cui nello statuto dell'ente vi sia l'espressa previsione:

*a)* dell'assenza dello scopo di lucro;

*b)* dell'offerta di servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani sino ai diciotto anni di età.

2. In fase di prima attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, commi 622 e 624, il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, si intende dimostrato in virtù dell'accreditamento già ottenuto dagli enti di cui all'art. 3 ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/ Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove, al momento della presentazione della domanda di accreditamento ai sensi del presente regolamento, lo statuto dell'ente non contenga in modo puntuale entrambe le previsioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, è necessario che il legale rappresentante dell'ente alleggi alla domanda una dichiarazione contenente l'impegno a recepire in modo espresso nello statuto la previsione mancante entro l'inizio dell'anno scolastico 2009-2010.

3. Il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1:

*a)* lettera *c)*, fatto salvo quanto specificato al comma 5;

*b)* lettera *e)*, limitatamente alle relazioni stabili con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio;

*c)* lettera *g)* si intende dimostrato in virtù dell'accreditamento già ottenuto dagli enti di cui all'art. 3 ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *b)* è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare l'esistenza di un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani impegnati nei percorsi utili all'assolvimento dell'obbligo di istruzione i saperi e le competenze di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.

5. Gli enti di cui all'art. 3, nei cui confronti ha trovato applicazione la previsione dell'art. 23, comma 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrano il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)* mediante la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante,



attestante che l'ente applica il contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi finalizzati all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento.

6. Il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d*) è dimostrato dall'ente mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare, in relazione ai saperi ed alle competenze individuate dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, l'utilizzo di docenti che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

*a*) abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria superiore;

*b*) diploma di laurea inerente l'area di competenza unitamente ad un'esperienza specifica nell'effettivo insegnamento della durata di almeno dodici mesi anche non continuativi;

*c*) diploma di scuola secondaria superiore unitamente ad un'esperienza specifica nell'effettivo insegnamento di almeno quarantacinque mesi anche non continuativi.

7. L'esperienza specifica nell'effettivo insegnamento di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 6 deve essere stata acquisita nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale iniziale, ivi compresi i percorsi sperimentali di cui all'accordo-quadro sottoscritto in sede di conferenza unificata del 19 giugno 2003. Ai fini del presente regolamento per formazione professionale iniziale si intende la formazione rivolta ai giovani di età inferiore ai diciotto anni, finalizzata all'acquisizione di una qualifica professionale. Ai fini del presente regolamento l'esperienza specifica nell'insegnamento di cui al comma 6, lettere *b*) e *c*) può essere stata maturata anche nell'ambito dei percorsi scolastici di scuola secondaria superiore nonché nei percorsi di formazione esterna rivolti ai giovani apprendisti di età inferiore ai diciotto anni.

8. Il possesso del requisito di cui all'art. 4, comma 1, lettera *e*), fermo restando quanto specificato al comma 3, lettera *b*), è dimostrato mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare le misure di accompagnamento attivate ed utilizzate per favorire il successo formativo.

9. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f*) è dimostrato mediante la presentazione di documentazione idonea ad attestare la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative e la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.

10. L'individuazione della documentazione e delle modalità idonee a dimostrare il possesso dei requisiti di accreditamento di cui ai commi 4, 6, 7, 8 e 9 interviene con provvedimento del direttore del servizio competente, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

#### Art. 6.

##### *Domanda e procedura di accreditamento*

1. La domanda di accreditamento è presentata alla direzione competente secondo quanto previsto dall'art. 14, commi 1, 3, 3-*bis* e 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti richiesti dal presente regolamento.

3. La procedura di accreditamento si conclude nel termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda. Sono fatti salvi gli effetti dovuti ad eventuali sospensioni.

4. Nel corso dell'istruttoria è facoltà della direzione competente chiedere le integrazioni e le specificazioni eventualmente necessarie, fissando un termine per l'adempimento. Ove l'ente interessato debba regolarizzare la domanda o la documentazione prodotta, il termine di conclusione del procedimento resta sospeso sino alla data di ricevi-

mento di quanto richiesto. Trascorso inutilmente il termine concesso per l'adempimento, il procedimento si conclude d'ufficio negativamente.

5. Ai fini delle verifiche trovano applicazione le previsioni dei commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 7.

##### *Norma finale*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres./2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 8.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0529

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2008, n. 0199/Pres.

**Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 20 agosto 2008)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 «Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7», ed in particolare l'art. 4, comma 57 che autorizza l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti straordinari in conto capitale per interventi previsti dall'art. 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia», rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare;

Visto il comma 58, secondo periodo, del predetto art. 4 della legge regionale n. 22/2007, il quale definisce che criteri e modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Visto il testo regolamentare, diramato ai sensi della circolare n. 4/2001;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2008, n. 1417 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia regionale;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

ALLEGATO

**Regolamento per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, relativa all'assestamento del bilancio 2007 per gli interventi rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare**

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti straordinari in conto capitale di cui all'art. 4, comma 57 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per gli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo previsti dall'art. 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rivolti alla conservazione, alla manutenzione e alla valorizzazione di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare collocati in luogo pubblico o su pubblico affaccio, al fine di assicurarne il recupero e la piena funzionalità.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento gli enti pubblici, gli enti ecclesiastici e i soggetti privati proprietari o detentori in base a idoneo titolo, di affreschi murali devozionali, di capitelli e di ancone votive testimonianti la religiosità popolare presenti nel territorio regionale.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il termine per la presentazione delle domande è fissato al 1° marzo di ogni anno.

2. Potranno essere inoltrate richieste per interventi e per manufatti edilizi aventi una volumetria complessiva non superiore a 30 mc.

3. Le domande saranno presentate, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, alla direzione centrale ambiente e lavori

pubblici - Servizio disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza, corredate dalla seguente documentazione tecnica:

a) relazione tecnico-illustrativa comprensiva dei dati identificativi del bene, nella quale siano riportate le necessarie indicazioni per l'attribuzione delle priorità di cui all'art. 4, e di un preventivo sommario o quadro economico di spesa;

b) adeguata documentazione fotografica;

c) eventuale progetto architettonico e di restauro a firma di architetto abilitato o progetto di restauro o scheda tecnica di intervento redatta da un restauratore in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 29 commi 6 e 7 e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali), art. 4 comma 1.

d) autorizzazione ad eseguire i lavori rilasciata dalla competente soprintendenza.

4. Potranno essere finanziati non più di dieci interventi per ciascun richiedente, per domande presentate anche in forma cumulativa.

Art. 4.

*Criteri*

1. Le domande sono valutate secondo i seguenti criteri di priorità:

a) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale già catalogata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia o inclusa nel catalogo redatto dal centro di restauro e catalogazione regionale di Villa Manin di Passariano;

b) intervento proposto su opera votiva di rilevanza storico-culturale in relazione a rilevate manifestazioni di religiosità popolare, anche non catalogata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia o dal centro di restauro e catalogazione regionale di Villa Manin di Passariano;

c) improrogabilità delle opere di ripristino del manufatto con specificazione della situazione oggettiva determinante l'emergenza;

d) necessità di interventi urgenti di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Nella domanda di concessione del contributo dovrà essere indicato l'anno noto o presunto di costruzione dell'affresco murale devozionale, capitello o ancona votiva testimoniante la religiosità popolare per il quale si chiede il contributo, anche ai fini di una più ampia valutazione dell'opera ammessa a contributo.

3. In caso di parità delle priorità prevale l'intervento per il quale esista un progetto di cui all'art. 3 alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

*Divieto di cumulo*

1. I contributi *una tantum* concessi per le finalità di cui all'art. 1 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per la realizzazione della stessa opera.

Art. 6.

*Assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi*

1. Il contributo assegnato è determinato nell'atto di riparto predisposto dalla giunta regionale, salvo non diversamente stabilito nel POG, per un importo percentuale rispetto alla richiesta presentata e comunque nel limite massimo di euro 10.000,00.

2. Ai fini della concessione del contributo il beneficiario viene informato dell'avvenuta assegnazione dello stesso mediante comunicazione scritta, con la quale, nei termini prescritti, viene richiesta la presentazione della documentazione necessaria ai fini della concessione del contributo.



3. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano gli articoli 56, 57, 59 e 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (disciplina organica dei lavori pubblici).

4. L'erogazione del contributo interviene a seguito dell'acquisizione del nulla osta sull'intervento espresso da parte della Soprintendenza regionale.

#### Art. 7.

##### *Rendicontazione della spesa sostenuta*

1. Per la rendicontazione della spesa sostenuta si applicano gli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale n. 7/2000.

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

08R0537

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 18 settembre 2008, n. 5.

### **Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato).**

*(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 43 del 24 settembre 2008)*

#### LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Oggetto*

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato), dà attuazione ed esecuzione alle disposizioni contenute nella stessa legge regionale in materia di apprendistato professionalizzante secondo le competenze attribuite alla Regione dall'art. 49, comma 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

2. La presente disciplina mira ad assicurare a tutti gli apprendisti la reale possibilità di usufruire di attività di formazione formale che siano efficaci e adeguate alle esigenze di crescita professionale della persona e alle esigenze di professionalità delle imprese.

3. La Regione attua un sistema che sia compatibile dal punto di vista della sostenibilità economica, favorendo e attivando meccanismi di incentivazione della compartecipazione alla spesa tra pubblico e privato.

#### Art. 2.

##### *Azioni di sistema*

1. Sono previsti, con il coordinamento della Regione, i seguenti interventi per le attività di sistema:

- a) dispositivi formativi a supporto della formazione degli apprendisti, dei formatori e dei tutor aziendali;
- b) promozione del Catalogo dei soggetti erogatori e del Repertorio regionale dei profili formativi;
- c) monitoraggio e valutazione delle attività formative;
- d) iniziative di informazione ed animazione sul territorio.

#### Art. 3.

##### *Comitato per l'apprendistato professionalizzante*

1. La regione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge regionale n. 18/2007, istituisce il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, composto da:

- a) l'assessore competente in materia di lavoro o suo delegato con funzioni di Presidente;
- b) tre rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- c) tre rappresentanti delle organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale;
- d) un rappresentante della Provincia di Perugia;
- e) un rappresentante della Provincia di Terni.

2. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante è nominato dal Presidente della Giunta regionale, resta in carica per la durata della legislatura e opera presso la struttura regionale competente in materia di lavoro.

3. Il Comitato per l'apprendistato professionalizzante, sede unica di concertazione sulle materie previste dalla legge regionale n. 18/2007, svolge anche le seguenti funzioni:

- a) esamina le proposte di aggiornamento ed integrazione dei profili formativi di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007;
- b) collabora con le strutture regionali competenti alle azioni di monitoraggio quali-quantitative e di valutazione su efficacia ed efficienza della azioni formative, finalizzate alla conoscenza delle dinamiche del sistema a livello regionale/provinciale;
- c) collabora con le strutture regionali competenti ai processi decisionali in ordine alle priorità di intervento e alle azioni di innovazione e miglioramento da intraprendere.

4. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni due mesi.

5. Le funzioni di segreteria e di assistenza del Comitato per l'apprendistato professionalizzante sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di lavoro.


6. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso e rimborso spese.

#### Art. 4.

##### *Durata della formazione formale*

1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato in un monte ore di formazione formale di almeno centoventi ore per anno, finalizzato all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

2. L'apprendista è tenuto a partecipare in orario di lavoro e per l'intera durata alle iniziative di formazione formale previste, in relazione al profilo formativo di riferimento, nel piano formativo individuale; eventuali assenze sono ammesse solo per cause contrattualmente previste e imputabili unicamente agli allievi stessi e devono essere debitamente documentate.



3. L'apprendista che si è assentato dalle attività formative è tenuto a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente programmate, fino al raggiungimento della quota di formazione normativa e contrattualmente prevista.

4. In mancanza di iniziative di recupero, è necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato ad attività di formazione formale per almeno l'ottanta per cento delle ore previste dal piano formativo individuale.

#### Art. 5.

##### *Profilo formativo*

1. Il profilo formativo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 contiene:

- a) titolo del gruppo della figura professionale;
- b) identificazione delle competenze di base e trasversali;
- c) identificazione delle competenze tecnico-professionali;
- d) standard minimi formativi (contenuti, metodologie didattiche, durata, metodologie di valutazione).

2. Gli standard minimi formativi per la sicurezza in apprendistato sono relativi alle competenze di base e trasversali.

3. Per gli standard relativi alle competenze tecnico professionali si fa riferimento a quelli contenuti nel Protocollo d'intesa di cui alla delibera della Giunta regionale 21 maggio 2007, n. 790, sugli standard formativi minimi per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Le unità formative previste per la sicurezza devono essere erogate nell'ambito del periodo iniziale del rapporto di lavoro.

5. I profili formativi sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007.

#### Art. 6.

##### *Piano formativo individuale*

1. Il piano formativo individuale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 18/2007 è redatto secondo il modello previsto dalla contrattazione collettiva o, in assenza, secondo il modello Allegato I che fa parte integrante del presente regolamento. Il piano formativo individuale è trasmesso al Centro per l'impiego competente per territorio con le modalità di cui all'art. 12.

#### Art. 7.

##### *Soggetti preposti alla erogazione della formazione formale*

1. La formazione formale di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 18/2007 è delineata nel piano formativo individuale ed erogata all'apprendista da:

a) organismi pubblici o privati iscritti nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'art. 10 della legge regionale n. 18/2007;

b) aziende in possesso della capacità formativa di cui all'art. 9.

2. La formazione dei tutor aziendali è realizzata dai soggetti di cui al comma 1, lettera a).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), sono gli organismi formativi accreditati dalla Regione per la macrotipologia formazione continua e permanente, in possesso dei seguenti requisiti:

a) capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell'offerta formativa;

b) raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali;

c) esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti.

#### Art. 8.

##### *Iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato*

1. La Regione predispose ed emana apposito bando aperto per l'iscrizione nel Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l'apprendistato di cui all'art. 10 della legge regionale n. 18/2007 e per gli eventuali successivi aggiornamenti, rivolto agli organismi formativi accreditati per la formazione continua e permanente dall'amministrazione regionale stessa in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 3.

2. L'iscrizione al Catalogo di cui al comma 1 e gli eventuali aggiornamenti successivi avvengono con cadenza trimestrale.

3. I soggetti di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) trasmettono la richiesta di iscrizione al Catalogo alla struttura regionale competente in materia di lavoro mediante la compilazione di un apposito modello predisposto nel quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti ed indicano i settori e i profili formativi per i quali si candidano al fine dell'erogazione della formazione formale.

4. Gli organismi pubblici o privati che non sono in possesso dell'esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti, al fine della presentazione dei progetti quadro di cui all'art. 13, possono far parte di un raggruppamento in ATI con soggetti iscritti nel Catalogo di cui al comma 1, a condizione che siano in possesso di tutti gli altri requisiti previsti all'art. 7, comma 3.

5. La Regione promuove azioni di diffusione e conoscenza del Catalogo regionale di cui al comma 1, in particolare nei confronti di associazioni dei datori e prestatori di lavoro, ordini e categorie professionali ed operatori pubblici e privati operanti nel mercato del lavoro, in attesa della completa implementazione del sistema informativo relativo all'apprendistato a seguito del quale il Catalogo stesso sarà disponibile on line sul sito istituzionale della Regione.

6. I soggetti formativi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) sono responsabili del percorso di erogazione della formazione formale, strutturato in unità formative, svolgono le attività previste nel piano formativo individuale e procedono alle valutazioni intermedie e finali.

#### Art. 9.

##### *Capacità formativa delle imprese*

1. La capacità formativa dell'impresa è la capacità dell'azienda di erogare, direttamente o in collegamento con altre imprese, la formazione formale agli apprendisti.

2. Il datore di lavoro, in relazione all'assunzione di ciascun apprendista, dichiara con le modalità di cui all'art. 12, se l'azienda possiede i requisiti necessari per l'erogazione della formazione formale interna, in base a quanto previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, e se intende avvalersene.

3. In materia di capacità formativa delle imprese la Regione prende atto di quanto previsto da CCNL e dalle intese tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale riguardanti la definizione delle modalità di svolgimento della formazione formale in azienda.

#### Art. 10.

##### *Funzioni e ruolo del tutor aziendale*

1. Il ruolo di tutor aziendale è svolto da un lavoratore inquadrato contrattualmente ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica che deve conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore.

2. La formazione del tutor aziendale ha durata non inferiore a dodici ore ed è finalizzata all'approfondimento dei compiti specifici, alla definizione e gestione del piano formativo individuale e al rafforzamento delle funzioni per l'esercizio al ruolo previste dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 febbraio 2000.



3. La formazione del tutor aziendale è realizzata dagli organismi individuati dall'art. 7, comma 1, lettera a).

4. I progetti quadro di cui all'art. 13, comma 4 devono prevedere percorsi formativi per tutor aziendali, come disciplinato dal presente articolo.

5. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor aziendale può essere svolto dallo stesso datore di lavoro o da un socio o da un familiare coadiuvante.

6. Il percorso formativo di cui al comma 2 deve essere frequentato dal tutor aziendale una sola volta; nel caso di assunzione di apprendista in aziende che non dispongono di tutor formati, il percorso previsto dal comma 2 del presente articolo deve essere realizzato entro sei mesi dall'assunzione dell'apprendista.

#### Art. 11.

##### *Documentazione, valutazione e certificazione della formazione formale*

1. Fino alla definizione del modello regionale di certificazione delle competenze e riconoscimento crediti, il percorso formativo svolto dall'apprendista è documentato secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

2. La dichiarazione di percorso formativo nell'apprendistato di cui alla delibera della Giunta regionale 14 marzo 2001, n. 242 (Allegato 2) attesta l'effettiva frequenza dell'apprendista al percorso formativo strutturato in unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.

3. L'attestazione di cui al comma 2 riguarda il periodo complessivo considerato dal piano formativo individuale esclusivamente nel caso in cui l'apprendista ha frequentato almeno l'ottanta per cento del monte ore previsto dallo stesso.

4. Nel caso di frequenza inferiore all'ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale, la dichiarazione di percorso formativo attesta l'effettiva frequenza dell'apprendista alle unità formative e le competenze acquisite ad esse riferite.

5. La compilazione della dichiarazione di percorso nei casi previsti ai commi 3 e 4 è affidata congiuntamente al tutor aziendale ed ai tutor degli organismi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).

6. Nel caso in cui la formazione formale sia realizzata dall'impresa con capacità formativa, la dichiarazione di percorso formativo è compilata dal tutor aziendale.

7. La registrazione delle competenze acquisite sul libretto formativo avviene in coerenza con quanto stabilito a livello nazionale a seguito della sperimentazione del libretto formativo del cittadino, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 276/2003.

#### Art. 12.

##### *Comunicazioni tra imprese e servizi per l'impiego*

1. Il datore di lavoro, entro i termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto interministeriale 30 ottobre 2007, trasmette al Centro per l'impiego competente per territorio:

a) la comunicazione di assunzione in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1184 della legge n. 296/2006, integrata dai dati relativi al tutor aziendale previsti dal decreto ministeriale 7 ottobre 1999;

b) il piano formativo individuale, secondo il modello previsto dalla contrattazione collettiva o, in assenza, secondo il modello Allegato I del presente regolamento;

c) la richiesta di parere di conformità relativa al profilo formativo di riferimento all'ente bilaterale, qualora previsto dalla contrattazione collettiva o da accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;

d) la richiesta di parere di conformità relativa alla capacità formativa dell'impresa all'ente bilaterale, qualora previsto dalla contrat-

tazione collettiva o ad accordi tra le associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale e secondo le procedure dagli stessi indicate;

e) l'eventuale dichiarazione relativa alla capacità formativa dell'impresa, di cui all'art. 9.

2. I documenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) sono trasmessi con l'indicazione del codice identificativo della trasmissione telematica della comunicazione di assunzione di cui al comma 1, lettera a) e vengono inviati dal datore di lavoro alla piattaforma informatica [www.sup-portoco.it/apprendistato](http://www.sup-portoco.it/apprendistato) messa a disposizione dalla Regione.

3. Resta in capo alle aziende interessate e agli enti bilaterali l'iter conclusivo legato agli esiti della richiesta di parere.

4. Attraverso la piattaforma informatica il Centro per l'impiego territorialmente competente verifica l'effettivo invio del piano formativo individuale. Qualora il datore di lavoro non provveda alla trasmissione del piano formativo individuale al Centro per l'impiego competente per territorio, lo stesso Centro ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

5. Nel caso in cui la contrattazione collettiva non prevede l'emanazione del parere di conformità da parte degli enti bilaterali, il Centro per l'impiego competente per territorio, entro quindici giorni dalla ricezione del piano formativo individuale, comunica all'azienda il parere di coerenza con i profili formativi regionali. Decorso inutilmente tale termine il piano formativo individuale si considera coerente.

6. Nel caso in cui il Centro per l'impiego competente per territorio rileva la non coerenza del piano formativo individuale con i profili formativi regionali, entro quindici giorni dalla sua ricezione, comunica all'azienda le motivazioni ed invita la stessa ad adeguare il piano formativo individuale entro dieci giorni, decorsi inutilmente i quali ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente.

#### Art. 13.

##### *Modalità di finanziamento*

1. La Regione, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 18/2007, interviene nel finanziamento della formazione formale dell'apprendistato nei limiti delle risorse disponibili.

2. Il finanziamento della formazione formale avviene secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla delibera della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 18/2007, entro il 30 ottobre di ogni anno, approva il piano annuale di finanziamento della formazione formale per l'apprendistato relativo all'anno successivo. Nel piano annuale sono indicate le risorse disponibili, sulla cui base vengono specificate:

a) le modalità di ripartizione tra le Province;

b) le priorità di intervento;

c) le modalità di compartecipazione alla spesa formativa tra pubblico e privato, secondo quanto previsto dalle note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione, di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le Province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, sulla base delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), sulla base dei seguenti parametri:

a) euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti;

b) euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali.

5. I gruppi di allievi per unità formative possono essere costituiti da un numero di apprendisti compreso, di norma, tra tre e venticinque.

6. Viene riconosciuto al cento per cento, ai fini del finanziamento, il costo delle attività formative per gli apprendisti che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento del monte ore previsto dal piano formativo individuale.

7. Nel caso in cui la percentuale di ore frequentate sia inferiore all'ottanta per cento, vengono comunque riconosciute le spese correnti dirette effettivamente sostenute e rendicontate dagli organismi formativi e le spese sostenute e rendicontate per le ore di formazione erogate.



8. L'erogazione del finanziamento avviene secondo le procedure previste dalle note di indirizzo di cui alla d.g.r. 285/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

9. La formazione formale finanziata è oggetto dell'ordinaria attività di vigilanza posta in essere dalle Province.

#### Art. 14.

##### *Norme transitorie*

1. I percorsi formativi rivolti al tutor aziendale di cui al decreto ministeriale 28 febbraio 2000, conclusi antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono riconosciuti validi.

2. La formazione del tutor aziendale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento deve avvenire entro la prima annualità di formazione dell'apprendista.

3. Per le aziende che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno in corso contratti di apprendistato, il percorso formativo dei tutor aziendali, previsto all'art. 10, comma 2, deve essere realizzato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 15.

##### *Norma finale*

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dal 1° ottobre 2008.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 18 settembre 2008

LORENZETTI

09R0088

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 24.

### Misure a sostegno delle attività produttive per danni derivanti da eventi eccezionali ed imprevedibili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 17 del 27 luglio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

La Regione Molise tutela le imprese con sede legale ed operativa nel territorio molisano che, a causa di eventi eccezionali ed imprevedibili, determinati da fattori esterni, abbiano subito danni tali da compromettere la regolare continuazione dell'attività produttiva o commerciale.

2. Tale finalità è perseguita mediante la previsione di contributi destinati alla copertura degli interessi applicati dalla «FINMOLISE - S.p.A.» su finanziamenti richiesti dai soggetti imprenditoriali per far fronte alle emergenze di cui al comma 1.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea, serie L 379 del 28 dicembre 2006.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge si intende per:

a) «imprese», soggetti che operano ai fini della produzione, trasformazione e commercializzazione di beni e servizi nel settore industriale, commerciate, artigianale, agricolo, turistico ed ittico aventi un numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato superiore a cento unità;

b) «evento eccezionale ed imprevedibile», ogni fatto determinato dalla natura o dall'uomo, sia esso istantaneo o di lunga durata, compresi mutamenti climatici ed atmosferici anormali, o anche determinato da sinistri di eccezionale gravità, in grado di incidere, in modo imprevedibile, su un normale ciclo di attività produttiva;

c) «danno», ogni nocimento economicamente valutabile, ad eccezione del mancato guadagno e del ripianamento di debiti pregressi, che si trovi in un rapporto di causa ad effetto con gli eventi di cui alla lettera h);

d) «finanziamento agevolato», l'erogazione da parte della «FINMOLISE - S.p.A.» di un finanziamento necessario per la copertura dei danni con accollo totale o parziale, in capo alla Regione, della quota parte degli interessi.

#### Art. 3.

##### *Fondo regionale di solidarietà*

1. Al fine di dare attuazione alle finalità di cui all'art. 1, la Regione provvede alla costituzione presso la Società finanziaria regionale «FINMOLISE - S.p.A.» di un apposito fondo, denominato: «Fondo regionale di solidarietà», da utilizzare secondo le modalità stabilite nella presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

#### Art. 4.


##### *Riconoscimento dell'evento eccezionale ed imprevedibile*

1. I Comuni, anche su segnalazione dei soggetti interessati, comunicano alla Giunta regionale il verificarsi di un evento che, per le sue caratteristiche, può assumere rilievo ai fini dell'applicazione della presente legge. Tale segnalazione è accompagnata da una relazione descrittiva della natura dell'evento, degli effetti prodotti nonché di una stima di massima dei danni riportati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).

2. I Comuni, prima di redigere la relazione, invitano, mediante avvisi pubblici, i soggetti interessati dall'evento a comunicare la descrizione dei danni subiti.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, dichiara, ove ne ravvisi i presupposti, il riconoscimento dell'evento eccezionale e imprevedibile, individuando, a seguito di apposita istruttoria dei competenti uffici regionali, l'ambito territoriale interessato dall'evento nonché il numero e le tipologie delle imprese danneggiate.

4. Il parere della Commissione consiliare di cui al comma 3 è comunicato entro trenta giorni dal pervenimento della richiesta e della relativa documentazione al Consiglio regionale. Decorso inutilmente il predetto termine la Giunta regionale provvede prescindendo dal parere.



## Art. 5.

*Presentazione delle istanze*

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera di riconoscimento di cui al comma 3 dell'art. 4, i soggetti interessati inoltrano alla Regione, con le modalità che sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 11, istanza volta ad ottenere l'accesso al finanziamento agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).

2. Le istanze devono recare la quantificazione economica del danno e devono essere corredate, a pena di inammissibilità, di una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la descrizione del danno e dei fatti e delle circostanze che lo hanno causato.

## Art. 6.

*Individuazione delle domande ammesse al finanziamento*

1. La Giunta regionale, in esito alle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'art. 11, individua le domande ammissibili e determina l'importo delle somme necessarie per la copertura dei danni.

2. La Regione trasmette le domande ammissibili ai sensi del comma 1 alla «FINMOLISE S.p.A.», per la predisposizione del piano di finanziamento di cui al comma 3.

3. La «FINMOLISE S.p.A.», sulla base dei dati trasmessi dalla Regione, sviluppa un piano di finanziamento determinando la quota parte degli interessi nonché la disponibilità del Fondo di cui all'art. 3.

4. La Giunta regionale delibera l'utilizzazione delle risorse disponibili nel Fondo per la copertura totale o parziale delle quote interessi. In caso di insufficienti risorse per la copertura totale della quota interessi, l'Amministrazione regionale procede al riparto con proporzionale riduzione del beneficio.

## Art. 7.

*Concessione del finanziamento agevolato*

1. La concessione del finanziamento agevolato resta comunque subordinata alle ordinarie procedure di valutazione per l'accertamento delle condizioni di accesso al credito attivate normalmente dalla «FINMOLISE S.p.A.».

2. Il competente direttore generale della Regione, anche sulla base delle verifiche di cui al comma 1, approva l'elenco dei Soggetti aventi titolo al finanziamento agevolato e ne dà comunicazione agli interessati, indicando la quota interessi a carico della Regione. A seguito dell'accettazione degli interessati, nei modi e termini stabiliti dal Regolamento di cui all'art. 11, «FINMOLISE S.p.A.» concede il finanziamento.

3. È data facoltà ai soggetti ammessi al finanziamento agevolato di optare per l'utilizzo della somma loro spettante a copertura degli interessi ai fini della costituzione in loro favore di una garanzia fidejussoria necessaria per l'accesso al finanziamento.

## Art. 8.

*Limitazioni*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge non cumulabili con altre agevolazioni di fonte pubblica relative alla copertura dei medesimi danni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

2. A tal fine le imprese devono dichiarare, all'atto della presentazione della domanda, se, in relazione agli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), hanno già inoltrato domanda per ottenere altri finanziamenti pubblici.

3. La mera presentazione di domande per l'ottenimento di altri finanziamenti non prevede l'accesso al finanziamento di cui all'art. 1, ferma restando, in caso di conseguimento di altre sovvenzioni, la revoca automatica del finanziamento di cui alla presente legge con conseguente obbligo in capo al beneficiario di restituire la somma già percepita comprensiva della quota parte di interessi erogata dalla Regione.

## Art. 9.

*Controlli*

1. Le competenti strutture regionali effettuano controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla concessione del beneficio e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

## Art. 10.

*Revoca del finanziamento agevolato*

1. Il finanziamento agevolato è revocato dalla Regione, con le modalità stabilite dal Regolamento di cui all'art. 11, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 8, comma 3, anche qualora:

a) il soggetto beneficiario cessa la propria attività nei cinque anni successivi al verificarsi dell'evento di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);

b) le dichiarazioni contenute nella domanda ammessa al contributo risultino non veritiere;

c) si riscontrasse in sede di verifica della documentazione prodotta l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero in caso di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili.

2. Nel caso di revoca dell'agevolazione per i fatti di cui al comma 1, il soggetto beneficiario provvede all'estinzione del debito residuo e alla restituzione delle somme già percepite, comprensive della quota parte di interessi a carico della Regione, versando il relativo importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione.

## Art. 11.

*Regolamento*

1. Con Regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità per la sua attuazione.

## Art. 12.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'esercizio finanziario 2008 è iscritto nella U.P.B. n. 212 «Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive» il «Fondo regionale di solidarietà».

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, sulla base della effettiva esigenza, a dare la relativa copertura finanziaria con variazione di bilancio o con legge regionale di assestamento del bilancio 2008.

3. Per l'esercizio finanziario 2009 e successivi si provvederà con le rispettive leggi approvative del bilancio.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0579



## LEGGE REGIONALE 18 luglio 2008, n. 25.

**Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise  
n. 17 del 27 luglio 2008)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. Con la presente legge la Regione Molise interviene per disciplinare il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati e dei porticati degli edifici ubicati sul territorio regionale con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza o ad attività commerciale o terziaria, per i quali gli strumenti urbanistici comunali non vietano la ristrutturazione, è consentito:

- a) il recupero, a fini residenziali, delle volumetrie dei piani sottotetto esistenti;
- b) il recupero delle volumetrie dei locali seminterrati o interrati, al fine di destinarli ai soli usi terziario o commerciale;
- c) il recupero dei porticati ad uso residenziale, terziario o commerciale.

3. il recupero volumetrico di cui al comma 2 è consentito a condizione che gli edifici interessati:

- a) alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ultimati, secondo la definizione di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e realizzati nel rispetto delle normative vigenti o preventivamente sanati;
- b) siano serviti da tutte le opere di urbanizzazione primaria;
- c) ricadano in zona territoriale omogenea di piano regolatore generale con sufficiente dotazione di standard urbanistici, salvo quanto previsto dall'art. 7;

d) non siano soggetti a vincoli imposti da leggi statali o regionali da cui derivi il divieto di incremento del carico urbanistico.

4. Gli interventi di cui al comma 2 sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto sono soggetti a permesso di costruire.

5. È fatta salva la possibilità per i Comuni di disporre l'esclusione di parti del territorio comunale, nonché di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall'applicazione delle disposizioni della presente legge anche in relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica.

## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) sottotetto: i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici o di loro parti, compresi nella sagoma di copertura, che non siano stati computati all'atto del rilascio del titolo abilitativo come volume residenziale;

b) seminterrato: piano la cui superficie laterale si presenta parzialmente contro terra, per una percentuale comunque non superiore ai due terzi della superficie laterale totale;

c) interrato: piano la cui superficie laterale si presenta contro terra per una percentuale superiore ai due terzi della superficie laterale totale;

d) porticato: superficie, a piano terra o a livello stradale, con almeno un lato aperto che, per conformazione tipologica e funzionale, presuppone il passaggio o la sosta di persone e contestualmente offre protezione alle pareti dell'edificio su cui esso si apre, dotata di copertura e solaio e delimitata da colonne o pilastri portanti;

e) volume urbanistico: volume totale fuori terra dell'edificio, calcolato in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio, depurato dei volumi non computabili in base ai vigenti regolamenti edilizi comunali, perché considerati volumi tecnici e volumi interrati;

f) volume trasformabile: prodotto ottenuto moltiplicando l'area di tutte le superfici di un edificio passibili di recupero o riutilizzo ai fini della presente legge, per le relative altezze.

## Art. 3.

*Interventi di collegamento interno*

1. Gli interventi per realizzare un collegamento diretto tra l'unità abitativa e locali sovrastanti, sottostanti o contigui, che consistono in apertura di botole, scale ovvero nella realizzazione di altra opera idonea a migliorare in fruibilità di tali locali o a favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento di consumi energetici, sono subordinati alla presentazione della denuncia di inizio di attività (DIA).

## Art. 4.

*Recupero dei sottotetti ad uso residenziale*

1. Negli edifici di cui all'art. 1, commi 2 e 3, consentiti interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero all'uso residenziale dei sottotetti, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene, nonché i seguenti requisiti:

a) altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20, ridotta a m. 2 per i comuni situati a quota superiore a 500 metri, calcolata dividendo il volume della porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40 per la superficie relativa;

b) rapporto pari ad almeno un decimo tra superficie delle aperture esterne e superficie degli ambienti di abitazione, calcolata relativamente alla porzione sottotetto di altezza maggiore a m. 1,40, per la superficie relativa;

c) abbattimento delle barriere architettoniche, limitatamente al requisito dell'adattabilità;

d) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro ed impiantistica antincendio.

2. Gli interventi edilizi di cui al comma 1 devono avvenire senza alcuna modificazione delle quote di colmo e di gronda e senza alterazione delle originarie pendenze delle falde di copertura. Per il raggiungimento dell'altezza media minima prevista, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

c) che siano rispettate le norme sismiche.

3. È consentita, ai fini dell'osservanza dei requisiti di aerazione e di illuminazione dei sottotetti, la realizzazione di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, nel rispetto del diritto dei terzi.

4. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, calcolati sulla volumetria resa utilizzabile, secondo le tariffe vigenti in ciascun Comune per le opere di ristrutturazione.



## Art. 5.

*Recupero ad uso terziario o commerciale dei piani seminterrati o interrati*

1. È consentito il recupero dei piani seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettate le prescrizioni dei vigenti regolamenti edilizi e le seguenti condizioni:

a) altezza interna dei locali non inferiore a m. 2,70;

b) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie dei pavimento, ovvero realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria almeno pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

c) rispetto della normativa vigente in materia di consumi energetici, sicurezza dei lavoro ed impiantistica antincendio;

d) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotta capacità motoria.

2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo terziario o commerciale dei piani seminterrati e interrati non devono comunque comportare:

a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni esterne già approvate;

b) cambio d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.

3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'art. 4, comma 4.

## Art. 6.

*Recupero ad uso residenziale e terziario dei piani porticato*

1. È consentito il recupero dei piani porticato ad uso terziario o residenziale, purché sia garantita la sicurezza statica e siano rispettati i normali requisiti di abitabilità e di agibilità previsti dai vigenti regolamenti di igiene e le seguenti condizioni:

a) quota rialzata rispetto al piano terra di almeno m. 0,50, o anche al di sotto del piano stradale purché il piano portico insista su locali destinati ad altro uso;

b) altezza interna minima non inferiore a m. 2,70;

c) aperture per la ventilazione naturale diretta non inferiori ad un ottavo della superficie di pavimento, per gli ambienti di uso quotidiano, ad esclusione dei servizi igienici per i quali deve essere prevista la realizzazione di un impianto di ventilazione meccanica che assicuri un ricambio d'aria pari a quello richiesto per la ventilazione naturale;

d) rispetto delle normative vigenti in materia di consumi energetici, sicurezza del lavoro e di impiantistica antincendio;

e) accessibilità totale garantita anche ai soggetti con ridotte capacità motorie;

f) rispetto del rapporto tra volumi delle nuove realizzazioni e superfici di parcheggio da individuare nell'ambito del lotto di appartenenza del fabbricato.

2. Gli interventi e le opere di tipo edilizio e tecnologico ammessi per conseguire l'utilizzo residenziale o terziario dei piani porticato non devono comunque comportare:

a) modificazioni delle quote delle strade di piano delle aree pubbliche e delle sistemazioni già approvate;

b) cambio di destinazione d'uso di locali garage di pertinenza delle unità immobiliari, salvo il caso di loro traslazione in altra zona del fabbricato.

3. Il rilascio del permesso di costruire, per gli interventi di cui al presente articolo, comporta la corresponsione degli stessi oneri di cui all'art. 4, comma 4.

## Art. 7.

*Standard urbanistici*

1. Il recupero dei sottotetti all'uso residenziale di cui all'art. 4, il riutilizzo di piani seminterrati e interrati ad uso terziario o commerciale, di cui all'art. 5, e il recupero dei porticati ad uso residenziale o terziario di cui all'art. 6 sono ammessi in deroga ai parametri e agli indici urbanistici vigenti e adottati.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi nel caso in cui il volume trasformabile non acceda il 20 per cento del volume urbanistico dell'intero edificio.

3. In caso di deroga ai limiti fissati dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è ammessa la possibilità di conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare gli standard urbanistici mancanti, ovvero la loro monetizzazione in base ai costi correnti di esproprio all'interno dell'area considerata.

4. Limitatamente alle ipotesi di interventi di recupero dei sottotetti e dei piani porticato volti alla realizzazione di nuove unità abitative, sussiste l'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascrivere nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma calcolata secondo il costo base di costruzione per metro quadrato di spazio dei parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

## Art. 8.

*Disposizioni finali*

1. Sono o restano abrogate tutte le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 18 luglio 2008

IORIO

08R0580

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*





## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili  
**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)

(di cui spese di spedizione € 73,00)

- annuale € **295,00**

- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)

(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**

- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 2 1 4 \*

€ 2,00

